

### Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

#### Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Helvetia InMovimento Moto" è un'assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura del rischio principale della Responsabilità Civile per la circolazione dei ciclomotori, motocicli, motorcarrozette, quadricicli adibiti al trasporto persone e quadricicli leggeri, per il quale è obbligatoria l'assicurazione, nonché altre garanzie accessorie (c.d. Auto Rischi Diversi), abbinabili a tua scelta, laddove ne ricorrano i presupposti. Il contratto è prestato nella forma di tariffa Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri, e che si articola in 14 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti.



#### **Che cosa è assicurato?**

Puoi scegliere, in base alle tue esigenze assicurative:

- ✓ **Responsabilità Civile.** La Compagnia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto. L'assicurazione copre anche la circolazione in aree private, ad esclusione di quelle aeroportuali.
- ✓ **In abbinamento alla Responsabilità Civile, puoi scegliere di sottoscrivere - a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo - anche una o più delle seguenti garanzie aggiuntive:**
  - **Furto/Incendio.** La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni pattuite, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli "accessori" e, se specificato in polizza, gli optional e gli apparecchi stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi di incendio, furto e rapina.
  - **Infortunati Conducente.** L'assicurazione vale per gli infortunati da circolazione che possano subire i soli conducenti autorizzati del veicolo indicato in polizza quando si trovano a bordo del veicolo oppure quando ne salgono o ne discendono, caricano o scaricano bagagli, merci o mentre effettuano controlli o riparazioni di guasti al mezzo assicurato durante il viaggio.
  - **Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.** La presente garanzia ti offre prestazioni di assistenza al veicolo ed alle persone tramite Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24. Puoi sottoscrivere la garanzia nelle formule: *Auto NoProblem* e *Full Car*, che prevedono (con premi e limiti diversi):
    - Traino del veicolo;
    - Officina mobile in Italia - Depannage;
    - Recupero del veicolo fuori strada;
    - Supporto alla compilazione del CID/CAI;
    - Autovettura in sostituzione;
    - Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo;
    - Spese d'albergo;
    - Demolizione del veicolo in Italia;
    - Consulenza medica;
    - Rientro passeggeri/prosecuzione viaggio/autista;
    - Accompagnamento minori/viaggio di un familiare;
    - Interprete a disposizione;
    - Rimpatrio sanitario/salma.



#### **Che cosa non è assicurato?**

- \* **Responsabilità Civile.** Non sono coperti i veicoli:
  - con targa di prova, se la circolazione avviene senza l'osservazione della normativa vigente che ne disciplina l'utilizzo;
  - dati a noleggio dal conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o se il veicolo non sia guidato dal proprietario, da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale;
  - adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti.
- \* **Furto/Incendio.** Sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione, urto, ribaltamento dopo il furto o la rapina del veicolo.  
Sono esclusi i danni agli apparecchi non stabilmente installati sul veicolo.
- \* **Infortunati Conducente.** Non sono assicurabili le persone che, alla stipula del contratto, sono affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool - stupefacenti - allucinogeni - psicofarmaci e farmaci psicotropi assunti non a scopo terapeutico) e da sieropositività HIV. L'assicurazione non è operante se il conducente è privo dell'abilitazione alla guida prescritta dalle disposizioni vigenti o se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione e all'uso dichiarato in polizza. L'assicurazione non opera per le persone che usino il veicolo contro la volontà di chi ne dispone legittimamente.
- \* **Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.**  
L'assicurazione non opera se non hai contattato tempestivamente la Struttura Organizzativa. Inoltre ogni singola copertura offerta dalla presente garanzia non può essere prestata per più di 3 volte in un anno assicurativo.
- \* **Tutela Legale della circolazione e Recupero Punti Patente, fornita da ARAG SE.**  
La garanzia non opera nei confronti del conducente sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, nonché nei confronti del conducente che non sia in regolare possesso della patente di guida adatta per il veicolo. Non sono assicurati conducenti che tu non abbia autorizzato alla guida del tuo veicolo.



## Che cosa è assicurato?

- **Tutela Legale della circolazione, fornita da ARAG SE.** La Compagnia assicura in sede giudiziale e stragiudiziale, l'assistenza legale ed i relativi oneri, purché non ripetibili dalla controparte, che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato. Tali oneri sono:
  - gli onorari e le competenze del legale indicato per la gestione del caso assicurativo;
  - le spese di giustizia in caso di condanna penale;
  - gli onorari per l'intervento, approvato da ARAG, di periti di parte e gli onorari di quelli nominati dall'Autorità Giudiziaria;
  - le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata da ARAG SE.

Puoi sottoscrivere la presente garanzia nelle formule *Base* e *Top*, con prestazioni, somme assicurate ed operatività incrementalmente.

- **Recupero Punti Patente, fornita da ARAG SE.** La Compagnia ti rimborserà, entro il limite di 500 euro, il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido per il recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada e, entro il limite di 1.000 euro, il costo sostenuto per la revisione e riottenimento della patente di guida qualora l'Assicurato/Conducente subisca l'azzeramento dei punti.

✓ **Alla sezione Responsabilità Civile, puoi scegliere di abbinare - dietro pagamento di un premio opzionale - anche le seguenti garanzie aggiuntive:**

- **Rinuncia parziale della Compagnia al diritto di rivalsa;**
- **Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa,** per ridurre o eliminare la facoltà di rivalsa previsto in capo alla Compagnia per le somme pagate a terzi per inopponibilità di eccezioni di natura contrattuale.

✓ **Inoltre, puoi scegliere di sottoscrivere anche una o più delle seguenti personalizzazioni di garanzia:**

- **Carico e scarico per motoveicoli trasporto cose;**
  - **Danni a cose di terzi trasportati su motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico;**
  - **Veicolo multi-adatto a persone diversamente abili;**
  - **Responsabilità Civile passeggeri;**
  - **Veicolo monoposto,**
- al fine di meglio costruire la garanzia sul reale rischio corso.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.



## Ci sono limiti di copertura?

! **Responsabilità Civile.** L'assicurazione non opera se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo; per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti; nel caso di danni provocati alla pavimentazione stradale da veicoli su cingoli o su ruote non gommate; nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme relative alla revisione periodica; per danni, di qualsiasi natura, del conducente nell'ipotesi in cui lo stesso sia responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti i danni alle cose del proprietario del veicolo (e simili), del coniuge non legalmente separato o del convivente more uxorio, degli ascendenti e discendenti nonché dei parenti o affini entro il terzo grado del conducente, se conviventi o a carico; ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti indicati sopra.

! **Furto/Incendio.** L'assicurazione non comprende i danni avvenuti in conseguenza di guerre, tumulti, scioperi, vandalismo; agevolati da dolo o colpa grave; causati da semplice bruciatura non seguita da incendio; subiti agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; da mancato godimento del bene, le spese di ricovero e le migliorie apportate al veicolo in fase di riparazione.

! **Infortuni conducente.** Sono esclusi gli infortuni avvenuti quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza alcolica, quelli derivanti da uso di stupefacenti o psicofarmaci, nonché quelli derivanti da partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali. Sono esclusi infortuni derivanti da infarto, da ernie o da atti di guerra e sommosse.

! **Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.** Tutte le prestazioni non sono fornite per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui sottoponi il veicolo; malattie nervose e mentali; malattie derivanti dall'uso di alcool o stupefacenti.

! **Tutela Legale della circolazione, fornita da ARAG SE.**

La garanzia non è prestata per il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie; per gli oneri fiscali; per le controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate; per le controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari. ARAG SE gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza, mentre l'assicurato può scegliere liberamente l'avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi per la fase giudiziale e difesa penale.

! **Recupero Punti Patente, fornita da ARAG SE.** Oltre a quanto previsto alla sezione Tutela Legale della circolazione, le garanzie non sono valide se il provvedimento di ritiro o revoca viene adottato per la perdita di determinati requisiti fisici e psichici, ovvero perché non ti sei sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione della patente nei tre mesi successivi alla sua scadenza.



### Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), l'assicurazione Responsabilità Civile è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Compagnia detto certificato, che sulla polizza o sull'apposita appendice sia evidenziata la corrispondente estensione e che il relativo premio sia stato pagato.



### Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- atteneri a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Per la garanzia Assistenza, devi telefonare immediatamente al numero verde indicato in polizza.

Per i danni da furto e rapina, presentare, nei 5 giorni successivi, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.



### Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla legge;
- sistemi di pagamento elettronico, se disponibili presso lo specifico Intermediario.

Il premio di polizza può essere corrisposto anche in rate semestrali, con aumento del 3%, e comprende le imposte previste dalla normativa vigente.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione, salvo diversa pattuizione, inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi relativi alla prima annualità o prima rata non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se i premi relativi alle rate successive non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



### Come posso disdire la polizza?

Il contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo, pertanto cessa alla sua naturale scadenza, senza bisogno di alcuna disdetta da parte tua. È facoltà della Compagnia proporre il rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle nuove condizioni tariffarie e normative in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È tua facoltà accettare o meno tale proposta, esprimendo il tuo esplicito assenso mediante il pagamento del premio proposto, che deve intendersi quale comportamento concludente finalizzato alla prosecuzione del contratto per un ulteriore anno.



# Assicurazione R.C. Motocicli e ciclomotori



Ciclomotori, motocicli, motocarrozette, quadricicli adibiti al trasporto persone e quadricicli leggeri

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto

(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,  
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Helvetia InMovimento Moto

Data di realizzazione: 1 gennaio 2019

Il presente DIP Aggiuntivo rappresenta l'ultima versione disponibile

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: [info@helvetia.it](mailto:info@helvetia.it); PEC: [helvetia@actaliscertymail.it](mailto:helvetia@actaliscertymail.it) – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 – Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 162.270.129 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 31.087.990 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA ((Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2017 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/en/home/investor-relations/overview/publications/annual-results/2017/consolidated-financial-statements-fy2017.pdf>

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

Helvetia InMovimento Moto, assicurazione di tipo modulare, offre una gamma di garanzie a copertura del rischio principale della Responsabilità Civile per la circolazione dei ciclomotori, motocicli, motocarrozzette, quadricicli adibiti al trasporto persone e quadricicli leggeri, per il quale è obbligatoria l'assicurazione, nonché altre garanzie accessorie Auto Rischi Diversi, abbinabili a scelta del Contraente, laddove ne ricorrano i presupposti.

<b>Massimali</b>	<p>La Società risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo di € 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per i danni alla persona e di € 1.220.000,00 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.</p> <p>La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.</p>
<b>Garanzie estese</b>	<p>La garanzia è estesa alla responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private ad eccezione delle zone private aeroportuali ed al Ricorso terzi da incendio, per cui la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di € 150.000 per ogni sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile - per i danni materiali e diretti cagionati a terzi o a cose di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione dello stesso, non conseguenti a circolazione e per cui non sia operante la garanzia obbligatoria.</p> <p><b>Inoltre, la polizza prevede le seguenti condizioni particolari sempre operanti. In particolare, l'assicurazione vale anche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativamente per i motoveicoli adibiti a trasporto di cose, assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa; purché non eseguite con mezzi o dispositivi</li> <li>• meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; in questo caso le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle</li> <li>• suddette operazioni non sono considerati terzi.</li> <li>• per il veicolo del tipo specificato in polizza, munito della targa in prova indicata nella stessa e per la quale è stato rilasciato dalla Società il certificato;</li> <li>• per la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni;</li> <li>• per veicolo multi-adattato per persone diversamente abili, se l'autovettura o il veicolo ad uso promiscuo -allestito per la guida e/o il trasporto di persone diversamente abili- è adattato per supplire alle minorazioni con la realizzazione di adeguate protesi e/o adattamenti e/o particolare disposizione dei comandi, annotata sulla carta di circolazione a seguito di visita e prova della M.C.T.C., la Compagnia estende la garanzia ai danni causati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone diversamente abili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;</li> <li>• per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste, ove la Compagnia rinuncia parzialmente al diritto di rivalsa:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nei confronti del Proprietario/Locatario, sia esso persona fisica o giuridica, nel caso di:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- veicolo utilizzato per ragioni di servizio o concesso in uso, locazione o comodato a soggetti diversi, quando sia condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;</li> <li>- danni subiti da terzi trasportati, quando il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;</li> <li>- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del N.C.d.S..</li> </ul> </li> <li>2. nei confronti del Proprietario/Locatario e del Conducente quando alla guida del veicolo indicato in polizza risulti un soggetto:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i casi indicati al punto 1, avente status di figlio o di familiare convivente maggiorenne del Proprietario/Locatario;</li> <li>- con patente idonea ma scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dalla data dell'incidente stradale.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>
<b>Tipo di guida</b>	Non sono previste personalizzazioni.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

<b>Veicolo monoposto</b>	Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che il documento di circolazione del veicolo descritto in polizza non consente il trasporto di altre persone oltre al conducente.
--------------------------	--

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<b>Rinuncia totale della Società al diritto di rivalsa</b>	<p>La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario nonché del Conducente del veicolo, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo stesso risulti condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore; tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa qualora il Proprietario/Locatario o il Conducente del veicolo fosse a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la mancata abilitazione;</li> <li>- il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati (sono esclusi quindi i veicoli non omologati per il trasporto di passeggeri);</li> <li>- lo stesso risulti condotto da persona in stato di ebbrezza, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 30/4/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).</li> </ul>
<b>Responsabilità civile dei passeggeri</b>	<p>Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che il documento di circolazione del veicolo descritto in polizza non consente il trasporto di altre persone oltre al conducente.</p>

### Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, **ma non obbligatorio**, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

<b>GARANZIA "INCENDIO E FURTO" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)</b>	
<b>Garanzie di base</b>	<p>La garanzia è volta ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>incendio</b> con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;</li> <li>- <b>furto</b> (consumato o tentato) e <b>rapina</b>, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso.</li> </ul> <p>Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.</p>
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	<p>Non previste.</p>
<b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>! Relativamente ai danni conseguenti al furto o alla rapina, sono esclusi i danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.</li> <li>! Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo. La somma assicurata per gli «apparecchi» s'intende in aggiunta alla somma assicurata per il veicolo.</li> <li>! Oltre a quanto rappresentato nel DIP Base, l'assicurazione non comprende i danni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• avvenuti in conseguenza di insurrezioni, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);</li> <li>• determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché da dolo dei trasportati;</li> </ul> </li> <li>! Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, in caso di danno parziale la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.</li> <li>! Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Società, purché detto consenso sia dato entro il <u>termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro</u>.</li> </ul> <p>La Società ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine sopra riportato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>! Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.</li> <li>! In caso di furto o rapina, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi, se indicati sulla polizza stessa.</li> <li>! L'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, qualora l'indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra l'Assicurato e la Società in proporzione del danno sopportato. L'Assicurato ha facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto al netto di</li> </ul>

	eventuali danni computati a termini di contratto. Le spese di recupero e custodia restano sempre a carico dell'Assicurato, salvo il caso che la Società subentri nella proprietà del veicolo.
--	---

<b>GARANZIA "INFORTUNI DEL CONDUCENTE" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)</b>	
---	--

<b>Garanzie di base</b>	
-------------------------	--

Gli infortuni da circolazione che può subire il Conducente del veicolo assicurato quando si trova alla guida del veicolo stesso oppure quando ne sale o ne discende, carica o scarica bagagli o mentre effettua controlli o riparazioni di guasti durante il viaggio.

Sono compresi gli infortuni conseguenti a malore o colpa grave del Conducente.

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato alla rivalsa verso i terzi responsabili.

**MORTE DA INFORTUNIO**

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in rapporto causale con esso. dell'infortunio ed in rapporto causale con esso.

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

In caso di morte dell'Assicurato entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, se avvenuta successivamente alla liquidazione di indennizzo per invalidità permanente, la Società:

- non richiederà alcun rimborso della somma liquidata per invalidità permanente, se la somma è superiore all'indennizzo dovuto per il caso morte;
- corrisponderà la differenza agli aventi diritto, se la somma liquidata per invalidità permanente è inferiore all'indennizzo dovuto per il caso morte.

**INVALIDITÀ PERMANENTE**

L'indennità per il caso di invalidità permanente è dovuta se l'invalidità stessa si concreta -anche dopo la scadenza della polizza- entro due anni dal giorno dell'infortunio, regolarmente denunciato e coperto dalla garanzia.

La Società corrisponde un indennizzo in caso di invalidità permanente da infortunio totale o parziale.

In particolare:

- Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente secondo la tabella Tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche (escluse le malattie professionali);
- Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste sono addizionabili fino al massimo del 100%.
- La perdita anatomica o funzionale di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l'indennità viene stabilita tenendo conto della misura in cui è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo.
- Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono divenute permanentemente immutabili

<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	
---	--

Non previste.



<b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b>	<p>! Le somme assicurate sono quelle riportate in polizza.</p> <p>! Qualora il Conducente del veicolo risultasse risarcibile da parte della Società per il medesimo evento sia in base alla presente polizza che in base ad altra copertura Infortuni, prestata dalla Società stessa, gli indennizzi sono cumulabili entro il limite di € 775.000,00.</p> <p>! <b>Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni</b>, sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);</li> <li>• da proprie provocazioni od azioni delittuose;</li> <li>• derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;</li> <li>- tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, ai quali l'Assicurato abbia partecipato.</li> </ul> </li> </ul> <p>! L'assicurazione non è inoltre operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;</li> <li>• se il veicolo è posto in circolazione non in conformità alle norme vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione e all'uso dichiarato in polizza.</li> <li>• per il conducente che usa il veicolo arbitrariamente o contro la volontà di chi ne dispone legittimamente.</li> </ul> <p>! Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.</p> <p>! L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.</p> <p>Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:</p>																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #f4a460;"> <th style="padding: 5px;">GARANZIE</th> <th style="padding: 5px;">SCOPERTI</th> <th style="padding: 5px;">FRANCHIGIE</th> <th style="padding: 5px;">LIMITI DI INDENNIZZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #f4a460;"> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 5px;"><b>SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE</b></td> </tr> <tr style="background-color: #f4a460;"> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 5px;"><i>Morte da infortunio</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Morte</b></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> </tr> <tr style="background-color: #f4a460;"> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 5px;"><i>Invalidità permanente da infortunio</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Invalidità permanente da infortunio fino al 3%</b></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">Nessun indennizzo</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>per invalidità permanente superiore al 3% ma non al 20%</b></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">Solo per l'aliquota di invalidità permanente eccedente al 3%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>per invalidità permanente superiore al 20%</b></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">Per l'aliquota riconosciuta, senza detrazioni</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>per invalidità permanente superiore al 70%</b></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> </tr> </tbody> </table>	GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO	<b>SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE</b>				<i>Morte da infortunio</i>				<b>Morte</b>	-	-	-	<i>Invalidità permanente da infortunio</i>				<b>Invalidità permanente da infortunio fino al 3%</b>	-	-	Nessun indennizzo	<b>per invalidità permanente superiore al 3% ma non al 20%</b>	-	-	Solo per l'aliquota di invalidità permanente eccedente al 3%	<b>per invalidità permanente superiore al 20%</b>	-	-	Per l'aliquota riconosciuta, senza detrazioni	<b>per invalidità permanente superiore al 70%</b>	-	-	-
	GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO																																	
	<b>SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE</b>																																				
	<i>Morte da infortunio</i>																																				
	<b>Morte</b>	-	-	-																																	
	<i>Invalidità permanente da infortunio</i>																																				
	<b>Invalidità permanente da infortunio fino al 3%</b>	-	-	Nessun indennizzo																																	
	<b>per invalidità permanente superiore al 3% ma non al 20%</b>	-	-	Solo per l'aliquota di invalidità permanente eccedente al 3%																																	
	<b>per invalidità permanente superiore al 20%</b>	-	-	Per l'aliquota riconosciuta, senza detrazioni																																	
<b>per invalidità permanente superiore al 70%</b>	-	-	-																																		

<b>GARANZIA "ASSISTENZA" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)</b>	
<b>Garanzie di base</b>	<p>la Società, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service SpA, fornisce prestazioni di assistenza al motociclo (escluso ciclomotore e quadriciclo leggero) ed ai suoi passeggeri, tenendo a proprio carico le spese per soccorso stradale, officina mobile, recupero veicolo, auto in sostituzione, invio pezzi di ricambio, viaggio di un familiare, albergo, autista a disposizione, richiesta documenti e gestione pratiche demolizione, rientro dei passeggeri ed altre.</p> <p>1. <b>HELVETIA AUTO NO PROBLEM EXTRA</b>: se viene prescelta tale formula, operano le seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>traino</b></li> <li>• <b>officina Mobile in Italia – Depannage</b></li> <li>• <b>recupero del veicolo fuori strada</b></li> <li>• <b>demolizione del veicolo in Italia</b></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>consulenza medica</b></li> <li>• <b>invio di autoambulanza in Italia</b></li> <li>• <b>supporto alla Compilazione del modulo CID/CAI:</b></li> <li>• <b>richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo</b></li> <li>• <b>assistenza telefonica</b></li> </ul> <p><u>Garanzie accessorie operanti quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato (se acquistate):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>autovettura in sostituzione in Italia</b></li> <li>• <b>Invio taxi per il ritiro dell'autovettura sostitutiva</b></li> <li>• <b>trasferimento in centro ospedaliero attrezzato;</b></li> <li>• <b>rientro dal centro ospedaliero attrezzato;</b></li> <li>• <b>spese d'albergo;</b></li> <li>• <b>rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio;</b></li> <li>• <b>invio pezzi di ricambio;</b></li> <li>• <b>autista a disposizione;</b></li> <li>• <b>viaggio per il recupero del veicolo;</b></li> <li>• <b>recupero del veicolo a mezzo pianale;</b></li> <li>• <b>anticipo spese di prima necessità;</b></li> </ul> <p><u>Garanzie accessorie operanti quando il sinistro si verifica all'estero:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>rimpatrio del veicolo a mezzo pianale;</b></li> <li>• <b>viaggio di un familiare;</b></li> <li>• <b>accompagnamento minori;</b></li> <li>• <b>abbandono legale</b></li> <li>• <b>prolungamento soggiorno;</b></li> <li>• <b>interprete a disposizione;</b></li> <li>• <b>anticipo spese legali;</b></li> <li>• <b>anticipo delle cauzioni penale e civile;</b></li> <li>• <b>rimpatrio sanitario;</b></li> <li>• <b>rientro salma;</b></li> <li>• <b>trasmissione messaggi urgenti.</b></li> </ul> <p><b>2. HELVETIA FULL CAR:</b> Sono operanti tutte le prestazioni previste dalla garanzia "Helvetia Auto no problem" (cod. ELBN) con esclusione della prestazione "Autovettura in sostituzione in Italia" - che si intende sostituito dalla seguente prestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Autovettura in sostituzione in Italia</b></li> </ul>
<p><b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b></p>	<p>Non previste.</p>
<p><b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>! Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.</li> <li>! Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza, fatta eccezione per le "Assistenze telefoniche".</li> <li>! La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.</li> <li>! Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.</li> <li>! Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.</li> <li>! La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.</li> <li>! Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.</li> </ul>

- ! Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
- ! L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
- ! All'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente ad Helvetia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa di assicurazione che ha erogato la prestazione.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI Di INDENNIZZO
<b>SEZIONE ASSISTENZA</b>			
<b>HELVETIA AUTO NO PROBLEM EXTRA</b>			
<b>Prestazioni base</b>			
<b>Traino</b>	-	-	€ 700,00 per sinistro
<b>Officina Mobile in Italia - Depannage</b>	-	-	€ 700,00 per sinistro
<b>Recupero del veicolo fuori strada</b>	-	-	€ 1.200,00 per sinistro
<b>Demolizione del veicolo in Italia</b>	-	-	-
<b>Consulenza medica</b>	-	-	-
<b>Invio di autoambulanza in Italia</b>	-	-	fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno)
<b>Supporto alla Compilazione del modulo CID/CAI</b>	-	-	-
<b>Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo</b>	-	-	-
<b>Assistenza telefonica (prestazione accessoria prestata a titolo gratuito)</b>	-	-	-
<b>Prestazioni accessorie operanti quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato</b>			
<b>Autovetture in sostituzione in Italia</b>	-	-	Massimo per sinistro di 10 giorni consecutivi.
<b>Invio taxi per il ritiro dell'autovettura sostitutiva</b>	-	-	€ 50,00 per sinistro.

Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato	-	-	-
Rientro dal centro ospedaliero attrezzato	-	-	-
Spese d'albergo	-	-	€ 600,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).
Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio	-	-	€ 1.000,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).
Invio pezzi di ricambio	-	-	-
Autista a disposizione	-	-	-
Viaggio per il recupero del veicolo	-	-	-
Recupero del veicolo a mezzo pianale	-	-	€ 500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato
Anticipo spese di prima necessità	-	-	€ 1.500,00 per sinistro
<b>Prestazioni operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero</b>			
Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale	-	-	-
Viaggio di un familiare	-	-	-
Accompagnamento minori	-	-	-

<b>Prolungamento soggiorno</b>	-	-	€ 600,00 per sinistro.
<b>Interprete a disposizione</b>	-	-	€ 600 per sinistro.
<b>Anticipo spese legali</b>	-	-	€ 2.500,00 per sinistro.
<b>Anticipo delle cauzioni penale e civile</b>	-	-	€ 6.000,00 per sinistro
<b>Rimpatrio sanitario</b>	-	-	-
<b>Rientro salma</b>	-	-	€ 5.000,00 per sinistro
<b>Trasmissione messaggi urgenti</b>	-	-	-
<b>HELVETIA FULL CAR</b>			
<b>Autovettura in sostituzione in Italia</b>	-	-	<p>Se la riparazione è superiore a 6 ore di manodopera, viene fornita un'autovettura di cilindrata equivalente a quella del veicolo assicurato indipendentemente dalla tipologia ed uso dello stesso e comunque non superiore ai 2.000 cm<sup>3</sup>, con percorrenza illimitata, per un massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 giorni consecutivi in caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale o tentato, rapina tentata;</li> <li>• 40 giorni consecutivi in caso di furto totale o rapina o distruzione totale del mezzo.</li> </ul>

**GARANZIA “TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE E RECUPERO PUNTI PATENTE” - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)**

<b>Garanzie di base</b>	<p>La garanzia “Tutela legale” offre all'Assicurato, in caso di sinistro, una serie di prestazioni erogate da ARAG SE (“Arag”).</p> <p>La Società, assicura, in sede stragiudiziale e giudiziale, l'assistenza legale ed i relativi oneri, purché non ripetibili dalla controparte, al Contraente, ai conducenti autorizzati identificati nella polizza R.C. Tali oneri sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;</li> <li>• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG;</li> <li>• le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG;</li> <li>• le spese processuali nel processo penale;</li> <li>• le spese di giustizia;</li> <li>• Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.</li> </ul>
-------------------------	---

	<p>Le garanzie vengono prestate in favore del proprietario, del locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, del conducente autorizzato, dei trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza.</p> <p>In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione del contratto, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo, di cui il Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società i dati anche per l'eventuale adeguamento del premio.</p> <p>Le garanzie valgono altresì in favore del Contraente come persona fisica, del coniuge e dei figli minori, dei conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando -in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato - siano coinvolti in incidenti stradali.</p> <p>La garanzia è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, per i casi assicurativi che insorgano in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;</li> <li>• in tutte le altre ipotesi - compresa l'indennità autoscuola e l'indennità zero punti, per i casi assicurativi che insorgano e debbano essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.</li> </ul> <p>Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tutela Legale della Circolazione</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;</li> <li>- Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato;</li> <li>- Assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;</li> <li>- Sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a € 100,00; la presente garanzia, in deroga all'art. 5.7 - Estensione Territoriale, punto 2, opera per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein; in quest'ultimo caso il valore in lite deve essere superiore a € 200,00.</li> <li>- Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. La Società provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso.</li> <li>- Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro,</li> <li>- Sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Nuovo Codice della Strada.</li> </ul> </li> <li>• <u>Recupero Punti Patente</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indennità Autoscuola. La Società rimborserà entro il limite di € 500,00 il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza.</li> <li>- Indennità Zero Punti. La Società garantirà il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b></p>	<p>Non sono previste ulteriori garanzie.</p>
<p><b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b></p>	<p>! Le garanzie previste vengono prestate fino al massimale di €11.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo.</p> <p>! È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente;</p> <p>! Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.</p> <p>! L'Assicurato è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;</li> <li>- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.</li> </ul> <p>! Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.</p> <p>! Spettano integralmente all'Assicurato tutti i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.</p>

- ! Oltre a quanto rappresentato nel DIP Base, la Società non si assume il pagamento di spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.
- ! Oltre a quanto rappresentato nel DIP Base, inoltre, le garanzie non sono valide:
- In materia fiscale ed amministrativa, salvo i casi in cui vale la prestazione consistente nel "Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso", qualora acquistata;
  - per fatti conseguenti a: terremoto, eventi bellici, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
  - per fatti conseguenti a: atti di terrorismo, atti di vandalismo, scioperi e serrate. La garanzia è invece operativa qualora l'assicurato non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati;
  - per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
  - per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
  - per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione dell'obbligo di assicurazione R.C.A.;
  - nei confronti del conducente che guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 NCdS) - salvo i casi in cui vale la prestazione o la prestazione consistente nel "Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi" oppure la prestazione "Indennità Autoscuola", qualora acquistate - ovvero guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 NCdS),
  - nel caso di violazione dell'art. 189, comma 1, NCdS (comportamento in caso di incidente);
  - per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità;
  - se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dalle condizioni di polizza;
  - se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione del documento di abilitazione alla guida, nei tre mesi successivi alla scadenza della sua validità;
  - limitatamente alla prestazione "Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Nuovo Codice della Strada, per violazioni agli artt. 6, 10, 62, 164, 179 NCdS.
- ! Relativamente alla prestazione "Indennità Zero Punti", questa opera a condizione che l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di polizza. È onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

<b>GARANZIE</b>	<b>SCOPERTI</b>	<b>FRANCHIGIE</b>	<b>LIMITI DI INDENNIZZO</b>
<b>SEZIONE TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE E RECUPERO PUNTI PATENTE</b>			
<b>TUTELA LEVALE DELLA CIRCOLAZIONE</b>			
Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi	-	-	€11.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale	-	-	€11.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
Assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale	-	-	€11.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
Sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato	-	-	€11.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo

Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.	-	-	€11.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Nuovo Codice della Strada.	-	-	€11.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
<b>RECUPERO PUNTI PATENTE</b>			
Indennità Autoscuola	-	-	entro il limite di € 500,00
Indennità Zero Punti	-	-	entro il limite di € 1.000,00, se l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di polizza.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base.



### Ci sono limiti di copertura?

- !** Oltre a quanto rappresentato nel DIP, l'assicurazione "Responsabilità civile per la circolazione" non è operante:
- nel caso di motoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
  - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale;
  - per i danni provocati alla pavimentazione stradale da veicoli su cingoli o su ruote non gommate o utilizzati come sgombraneve.
- Nei casi di esclusione ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, salvo per i casi in cui vale la condizione particolare "Rinuncia totale della Società al diritto di rivalsa" o la condizione particolare "Rinuncia della Società al diritto di rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione" ove acquistata.
- !** Con riferimento alla condizione particolare sempre operante "Targa in prova", la garanzia è operante a condizione che il veicolo sia posto in circolazione secondo le norme vigenti in materia di «circolazione di prova»;
- !** Con riferimento alla condizione particolare sempre operante "Danni a cose di terzi trasportati su motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico", la garanzia non ricomprende il denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
- !** Con riferimento alla condizione particolare sempre operante "Rinuncia parziale della Società al diritto di rivalsa", si precisa nei confronti del Proprietario/Locatario e del Conducente, se soggetto diverso, la Società conserva il diritto di rivalsa, limitatamente ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato, con il massimo di € 500,00; parimenti, qualora il Proprietario/Locatario e/o il Conducente del veicolo fosse a conoscenza delle circostanze previste, la Società conserva il diritto di rivalsa nei suoi confronti..
- !** L'assicurazione non copre la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dell'autovettura nelle zone private aeroportuali.



- ! Nell'ambito della gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, la Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
- ! Avuto riguardo alla validità territoriale, qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### Cosa fare in caso di sinistro?

#### Denuncia di sinistro:

- Risarcimento diretto: la denuncia del sinistro deve essere redatta sul Modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l'Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Società per attivare la procedura di Risarcimento Diretto, utilizzando il Modulo CAI sopracitato, ancorché non sottoscritto da entrambi i conducenti.
- Richiesta alla compagnia di controparte: in caso di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, fatto salvo l'obbligo di presentazione di denuncia alla Società l'Assicurato deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento all'Impresa di assicurazione del responsabile;
- Richiesta indirizzata alla CONSAP: in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 - 00198 ROMA - [www.consap.it](http://www.consap.it)).

**Assistenza diretta/in convenzione:** non prevista.

#### Rimborso del sinistro per evitare il malus

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione previsti, e che si articola in 14 classi di merito aziendali corrispondenti a livelli di premio crescenti.

Il Contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base all'applicazione di clausole Bonus/Malus offrendo il rimborso degli importi liquidati a titolo definitivo per tutti o parte dei sinistri cagionati dall'Assicurato nell'annualità trascorsa:


- alla CONSAP per i sinistri liquidati con applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del D. Lgs. n° 209 del 7/9/2005 (Codice delle Assicurazioni): in questo caso, per conoscere l'importo dei sinistri pagati a titolo definitivo, al Contraente saranno specificate le modalità da seguire per effettuare direttamente o tramite l'Agente/Intermediario la richiesta alla Stanza di compensazione (c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA, [www.consap.it](http://www.consap.it));
- direttamente alla Società per i sinistri dalla stessa liquidati senza applicazione della procedura di risarcimento diretto.


#### Gestione da parte di altre imprese:

- Per la garanzia "Assistenza", i servizi/prestazioni sono erogati da Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano. Per richieste di assistenza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al Numero Verde 800.01.69.10 (dall'Italia) o al numero 02-58.28.61.71 (dall'estero).
- Per la garanzia "Tutela legale della circolazione e recupero punti patente", i servizi/prestazioni sono erogati da ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede in viale del Commercio, 59 – 37135 Verona. Per la trasmissione della denuncia di sinistro, l'Assicurato potrà telefonare al numero 045.8290411, oppure potrà inviare la denuncia al fax 045.8290557 o all'indirizzo di posta elettronica: [denunce@arag.it](mailto:denunce@arag.it). L'Assicurato potrà inviare la successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro al fax 045.8290449.

**Prescrizione:** i diritti derivanti dalla copertura assicurativa si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni categoria si prescrive in due anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, salvo che il fatto sia considerato dalla legge come reato e per questo reato sia stabilita una prescrizione più lunga, che si applica quindi anche all'azione civile.

<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p><b>Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell'Assicurato</b> relative a circostanze rese in sede di conclusione del contratto che influiscono sulla valutazione del rischio e che siano riconducibili all'art. 144 del D.Lgs. n° 209 del 7/9/2005 (azione diretta del danneggiato), possono comportare l'esercizio della facoltà di rivalsa da parte della Società per le somme che essa abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla sopracitata norma.</p> <p><b>Con riferimento alla garanzia "Responsabilità civile verso terzi"</b>, si precisa che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze rese in sede di conclusione del contratto che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare l'esercizio della facoltà di rivalsa da parte della Società per le somme che essa abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni.</p>
<p><b>Obblighi dell'impresa</b></p>	<p>Dal momento del ricevimento della lettera di richiesta di risarcimento danni se completa oppure di tutta la documentazione prevista, la Società deve prendere una posizione (comunicazione della somma offerta o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta) in relazione alla richiesta nei termini sotto descritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per danni a veicolo o cose con modulo CAI a doppia firma, ovvero sottoscrizione di entrambi i conducenti: 30 giorni</li> <li>- per danni a veicolo o cose con modulo CAI ad una firma ovvero sottoscrizione o denuncia dell'assicurato: 60 giorni</li> <li>- per lesioni: 90 giorni.</li> </ul> <p>Nel caso venga inviato all'Assicurato atto di quietanza contenente la somma messa a disposizione, questa deve essere restituita debitamente controfirmata ed il pagamento della stessa deve avvenire entro quindici giorni dal suo ricevimento.</p> <p>Nel caso l'Assicurato non intenda accettare la somma messa a disposizione e non restituisca pertanto la quietanza, la somma deve essere comunque pagata entro quindici giorni dalla comunicazione della mancata accettazione.</p> <p>Nel caso poi non vengano né restituiti gli atti firmati, né venga comunicata la mancata accettazione e questo silenzio si protragga per trenta giorni, la somma offerta va comunque pagata entro i quindici giorni successivi.</p>

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<p><b>Premio</b></p>	<p>Il premio viene determinato sulla base dei molteplici parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al SSN (Sistema sanitario Nazionale)</p> <p>Il pagamento del premio è previsto con periodicità annuale o in unica soluzione (ad es. se riferito a polizza di durata temporanea).</p> <p>È inoltre prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, con aumento del 3%.</p> <p>Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.</p> <p>Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare, per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, il certificato e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.</p>
<p><b>Rimborso</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nel caso di alienazione del veicolo assicurato</b>, cui consegue la risoluzione del contratto, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e della eventuale Carta Verde (o, in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto);</li> <li>• <b>Nei casi di demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo</b> il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione richiesta dalla Società;</li> <li>• <b>Nel caso di furto del veicolo o della targa prova</b>, la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di risoluzione del contratto e rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive.</li> </ul>

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<p><b>Durata</b></p>	<p><b>Il contratto ha durata annuale</b>, più eventuale frazione di anno, che costituisce il periodo iniziale, su richiesta del Contraente.</p>
<p><b>Sospensione</b></p>	<p><b>Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie</b> (relative obbligatoriamente a tutte le Sezioni, se prestate) in corso di contratto, è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde (o, in mancanza, copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato</p>

	<p>oggetto di smarrimento o furto). La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione di detti documenti.</p> <p><b>In caso di furto del veicolo</b>, il Contraente può richiedere alla Società la sospensione della garanzia consegnando copia della denuncia di furto totale presentata all'Autorità; in questo caso, la sospensione decorre dalle ore 24 del giorno della predetta denuncia. La Società rinuncia alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.</p> <p><b>La riattivazione del contratto sospeso</b> - fermo il proprietario assicurato o il coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto.</p> <p><b>Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.</b></p> <p>Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi).</p> <p><b>Salvo quanto di seguito indicato, decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia – il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Società.</b></p> <p>Qualora il Contraente richieda la risoluzione del contratto per furto o per alienazione, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo avvenuti contestualmente o successivamente alla sospensione del contratto e regolarmente documentati, la Società rimborsa il premio corrisposto e non usufruito in ragione del premio annuo per giorno di garanzia dalla data della sospensione del contratto. Il Contraente ha facoltà di ottenere tale rimborso anche successivamente allo scadere del termine massimo di sospensione di 12 mesi, purché la richiesta venga effettuata entro 24 mesi dalla data di sospensione.</p> <p><b>Non è consentita la sospensione per i contratti relativi a ciclomotori.</b></p>
--	--



### Come posso disdire la polizza?

<b>Clausola di tacito rinnovo</b>	L'assicurazione ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, si risolve quindi automaticamente alla scadenza fissata senza necessità di disdetta da ambo le parti.
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dallo stesso entro un determinato termine dalla stipulazione.
<b>Risoluzione</b>	Il contraente ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- alienazione del veicolo assicurato;</li> <li>- demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione;</li> <li>- furto del veicolo o della targa di prova.</li> </ul>



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da persone fisiche e/o giuridiche dotate di documentazione di abilitazione alla guida, che necessita di una copertura per i danni a terzi causati dalla circolazione dei ciclomotori, motocicli, motocarrozette, quadricicli adibiti al trasporto persone e quadricicli leggeri (per la quale vige obbligo di legge) usufruendo altresì di garanzie accessorie aggiuntive facoltative qualora ne ricorrano i presupposti.



### Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 13,21%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri – devono essere presentati per iscritto alla Società presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami –Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: <a href="mailto:reclami@helvetia.it">reclami@helvetia.it</a> . Competono alla Società anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Società invia la relativa risposta entro <u>45 giorni</u> dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a <u>60 giorni</u> se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Società circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.</li><li>• Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm</a>, chiedendo l'attivazione della Procedura.</li><li>• Conciliazione paritetica: è altresì attivabile la procedura della conciliazione paritetica, frutto di accordo tra ANIA e le principali Associazioni dei Consumatori, applicabile alle controversie nel settore r.c. auto, su sinistri di valore non superiore a 15.000,00 euro.</li><li>• Tramite il sito della Società (<a href="http://www.helvetia.it">www.helvetia.it</a>) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</li></ul>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

## **Helvetia InMovimento Moto** Condizioni di Assicurazione

Mod. H047 – Ed. 06/2016

**Le presenti Condizioni di Assicurazione formano parte integrante del Set Informativo**

# INDICE

<b>DEFINIZIONI "GENERALI"</b> .....	<b>1</b>
<b>GLOSSARIO</b> .....	<b>1</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE</b> .....	<b>2</b>
<b>SEZIONE 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE</b> .....	<b>3</b>
CONDIZIONI GENERALI	3
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI	6
CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA - SINGOLARMENTE, IN CONCORSO O IN ALTERNATIVA TRA LORO FORMA DI TARIFFA	7
<b>SEZIONE 2 – INCENDIO E FURTO</b> .....	<b>11</b>
CONDIZIONI GENERALI	11
<b>SEZIONE 3 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE</b> .....	<b>12</b>
DEFINIZIONI "SPECIFICHE"	12
CONDIZIONI GENERALI	12
<b>SEZIONE 4 – ASSISTENZA</b> .....	<b>14</b>
DEFINIZIONI "SPECIFICHE"	14
PRESTAZIONI ASSICURATIVE	14
HELVETIA AUTO NO PROBLEM (COD. ELBN)	14
PRESTAZIONI ACCESSORIE	15
PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO	15
PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO	17
HELVETIA FULL CAR (COD. ELAN)	18
PRESTAZIONE OPERANTE IN ITALIA PER SINISTRO VERIFICATOSI ANCHE NEL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO	18
DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI PREVISTE DA OGNI TIPOLOGIA DI GARANZIA	18
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA, VALIDE PER OGNI TIPOLOGIA DI GARANZIA	19
<b>SEZIONE 5 – TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE E RECUPERO PUNTI PATENTE</b> .....	<b>19</b>
DEFINIZIONI "SPECIFICHE"	19
CONDIZIONI GENERALI	20
<b>APPENDICE – CLAUSOLE DI VINCOLO, VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA</b> .....	<b>23</b>
CLAUSOLA DI VINCOLO N. 1	23
CLAUSOLA DI VINCOLO N. 2	23

## DEFINIZIONI "GENERALI"

<b>Assicurato</b>	Per la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Per le altre garanzie, esclusa Assistenza: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio.
<b>Cose</b>	Gli oggetti materiali e/o animali.
<b>Franchigia</b>	La somma che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro.
<b>Furto</b>	Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
<b>Incendio</b>	La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
<b>Incidente</b>	Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
<b>Isvap (ora Ivass)</b>	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker).
<b>Legge</b>	Il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con D. Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
<b>Massimali di garanzia</b>	Nell'assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione dei veicoli a motore a massimale tripartito, la somma più elevata «per sinistro» rappresenta il limite di importo fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà; mentre, per danni alle persone e cose od animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali la Società è obbligata sono quelle precisate rispettivamente sotto la dicitura «per persona» e «per cose», indipendentemente dal numero delle vittime.
<b>Parti</b>	Il Contraente e la Società.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
<b>Premio</b>	Il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società a fronte della garanzia prestata.
<b>Rapina</b>	Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
<b>Regolamento</b>	Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni.
<b>Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
<b>Risarcimento Diretto</b>	La procedura prevista in caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 149 della predetta Legge, in base alla quale la Società risarcisce all'Assicurato i danni subiti.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Scoperto</b>	La percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito.
<b>Sinistro</b>	Il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società</b>	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.
<b>Somma assicurata</b>	La somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro.

## GLOSSARIO

(Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale – SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche)

<b>Anno (annuo - annuale)</b>	Il periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile).
<b>Bimestre (bimestrale)</b>	Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
<b>Età assicurativa</b>	L'età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno.
<b>Mese (mensile)</b>	Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
<b>Poliennale (durata)</b>	Il periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo).
<b>Quadrimestre (quadrimestrale)</b>	Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
<b>Quinquennio (quinquennale)</b>	Il periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).
<b>Semestre (semestrale)</b>	Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
<b>Settimana (settimanale)</b>	Il periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.
<b>Trimestre (trimestrale)</b>	Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE**

### **Art. 0.1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio.**

Ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 - 1898 del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto, **o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso**, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

### **Art. 0.2 - Assicurazioni complementari**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

### **Art. 0.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

**Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto**, la quale è autorizzata a rilasciare, per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, il certificato e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

**Salvo diversa pattuizione, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

**Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).**

**Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate, fermo il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile. Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa.**

### **Art. 0.4 - Forma e durata del contratto**

**Il contratto ha durata annuale**, più eventuale frazione di anno, che costituisce il periodo iniziale, su richiesta del Contraente.

**Il contratto non prevede il tacito rinnovo; esso cessa pertanto automaticamente alla sua naturale scadenza**, senza alcun obbligo di disdetta da ambo le parti. La Società continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza contrattuale, quale periodo di mora, di cui all'art. 1901, comma 2 del Codice Civile.

### **Art. 0.5 - Facoltà di rinnovo del contratto**

**È facoltà della Società proporre al Contraente il rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle nuove condizioni tariffarie e normative in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. In tal caso, le informazioni riguardanti le condizioni applicabili e l'ammontare del nuovo premio, con dettaglio, per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, delle singole componenti di variazione del premio rispetto all'annualità precedente, saranno disponibili presso l'Agenzia che ha in amministrazione il contratto almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso.**

**È facoltà del Contraente, dopo averne preso visione, accettare la proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, esprimendo il proprio esplicito assenso scritto al suo rinnovo, mediante sottoscrizione di apposita appendice.**

**Nel caso in cui il Contraente non paghi il premio di rinnovo, nonostante la sua espressa accettazione, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e la Società rinuncia alla richiesta del pagamento del premio di rinnovo.**

**L'assicurazione riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).**

Il rilascio del certificato di assicurazione avverrà, a cura della Società, dopo il pagamento del premio da parte del Contraente.

**La copertura assicurativa prestata dalla Società, durante il periodo di tolleranza ed in assenza del pagamento del relativo premio, cesserà comunque dalla data di validità di eventuale contratto R.C.A. stipulato dal Contraente con altra Impresa di Assicurazioni.**

### **Art. 0.6 - Variazione di rischio - Alienazione del veicolo**

**Fermo quanto previsto dall'art. 1.4, qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. In caso di alienazione del veicolo e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo.**

**In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla Società.**

**L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione.**

**Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura del contratto a suo nome, l'assicurazione cessa.**

Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 - 1898).

### **Art. 0.7 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro**

**In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, descrizione dell'entità del danno e il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.**

### **Art. 0.8 - Adeguamento del valore assicurato**

**La Società, in occasione di ciascun rinnovo annuale, propone l'adeguamento automatico del valore assicurato del motociclo, ciclomotore o quadriciclo leggero al valore commerciale, con facoltà di accettazione da parte del Contraente; tale proposta consiste nella sistematica revisione della somma assicurata alla luce degli indici di deprezzamento espressi dal mercato.**

**Qualora sia indicato in polizza un importo per l'assicurazione di "optional", tale importo si intende adeguato nella medesima proporzione. Restano ferme le modalità di determinazione dell'ammontare del danno ai sensi dell'art. 2.6.**

**Il presente articolo non troverà applicazione:**

- per motocicli e ciclomotori la cui marca e/o modello non siano elencati nei listini Dueruote/Infobike, ovvero per motocicli e ciclomotori dei quali, nei detti listini, non sia riportato il valore commerciale;
- per quadricicli leggeri la cui marca e/o modello non siano elencati nei listini Quattroruote/Infocar, ovvero per quadricicli leggeri dei quali, nei detti listini, non sia riportato il valore commerciale.

### **Art. 0.9 - Oneri a carico del Contraente**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 0.10 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



## SEZIONE 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE

### CONDIZIONI GENERALI

#### Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in **aree private ad eccezione delle zone private aeroportuali**.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Particolari, quando siano richiamate in polizza le relative clausole o quando queste siano già previste per rischi specifici, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

La garanzia è estesa al RICORSO TERZI DA INCENDIO: la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza di € 150.000 per ogni sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile - per i danni materiali e diretti cagionati a terzi o a cose di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione dello stesso, non conseguenti a circolazione e per cui non sia operante la garanzia obbligatoria.

**In questi casi i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.**

**Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.**

#### Art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
  - b) nel caso di motoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - c) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
  - d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale;
  - e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; limitatamente ai veicoli destinati al «trasporto di cose», la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per danni alla persona subiti dai trasportati «non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo»;
  - f) per i danni, di qualsiasi natura, subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
    1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing,
    2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1,
    3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2;
  - g) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
  - h) per i danni provocati alla pavimentazione stradale da veicoli su cingoli o su ruote non gommate o utilizzati come sgombraneve.
- Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

#### Art. 1.3 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo, nonché - ad eccezione dei veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento NATO (AFI, FTASE e simili)- per il territorio di Andorra, della Serbia e della Svizzera.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Società detto certificato, che sulla polizza o sull'apposita appendice sia evidenziata la corrispondente estensione e che il relativo premio sia stato pagato.

Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Società risponde, inoltre, entro i massimali previsti dalla polizza e, a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e a cose di stranieri rispetto al Paese visitato).

La Carta Verde è valida per il periodo ed alle condizioni in essa riportati. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore e che sia applicabile l'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.

La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

#### Art. 1.4 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo certificato dal P.R.A., o la consegna del veicolo stesso in conto vendita regolarmente documentata, comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni. Nel caso in cui il veicolo alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il Contraente ha facoltà di richiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi.

- a) Nel caso in cui l'alienante, **previa restituzione del certificato e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato** (o, in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto) chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, la Società rilascerà il certificato per il nuovo veicolo, **previo eventuale conguaglio del premio**. La medesima disposizione si applica anche nel caso di sostituzione del veicolo, intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, con altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi.
- b) Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, anche successiva a consegna del veicolo stesso in conto vendita regolarmente documentata, senza cessione del contratto all'acquirente, **il contratto si risolve** e la Società rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua **dal momento della restituzione del certificato e della eventuale Carta Verde** (o, in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto). Qualora il Contraente richieda la risoluzione del contratto successivamente alla sospensione della garanzia, si applica quanto previsto all'art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso.

- c) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la **cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente del veicolo e alla Società**, la quale, **previa restituzione del certificato e dell'eventuale Carta Verde** (o, in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto), prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti.

**Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.**

**Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Società non rilascerà l'attestazione sullo stato del rischio. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.**

**Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso veicolo, la Società rinuncerà a pretendere dallo stesso di subentrare nel contratto ceduto. Quest'ultimo sarà annullato dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde** (o, in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto).

Per i contratti con frazionamento del premio la Società rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. È fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso.

#### **Art. 1.5 - Demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo**

a) Nel caso di cessazione di rischio a causa di **demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde** (o, in mancanza, copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto).

b) Nel caso di cessazione di rischio a causa di **esportazione definitiva o di cessazione della circolazione del veicolo** (art. 103 del Nuovo Codice della Strada), **il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde** (o, in mancanza, copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto).

Nei casi suindicati il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua **dal momento della consegna della documentazione richiesta dalla Società.**

Qualora, a seguito di demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato, l'intestatario al P.R.A. chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. La medesima disposizione si applica anche nel caso di sostituzione di veicolo, intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, con altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi.

Nel caso di demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo successive alla sospensione del contratto, si applica quanto previsto all'art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso.

#### **Art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso**

**Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie (relative obbligatoriamente a tutte le Sezioni, se prestate) in corso di contratto, è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde** (o, in mancanza, copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto).

**La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione di detti documenti.**

In caso di furto del veicolo, il Contraente può richiedere alla Società la sospensione della garanzia **consegnando copia della denuncia di furto totale presentata all'Autorità**; in questo caso, la sospensione decorre dalle ore 24 del giorno della predetta denuncia.

La Società rinuncia alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

**All'atto della sospensione, la Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.**

La **riattivazione del contratto sospeso** - fermo il proprietario assicurato o il coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (**eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi**); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto.

**Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.**

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi).

**Salvo quanto di seguito indicato, decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Società.**

Qualora il Contraente richieda la risoluzione del contratto per furto o per alienazione, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo avvenuti contestualmente o successivamente alla sospensione del contratto e regolarmente documentati, la Società rimborsa il premio corrisposto e non usufruito in ragione del premio annuo per giorno di garanzia dalla data della sospensione del contratto. Il Contraente ha facoltà di ottenere tale rimborso anche successivamente allo scadere del termine massimo di sospensione di 12 mesi, purché la richiesta venga effettuata entro 24 mesi dalla data di sospensione.

**Non è consentita la sospensione per i contratti relativi a ciclomotori.**

#### **Art. 1.7 - Attestazione sullo stato del rischio**

##### **1.7A) - Obbligo di consegna dell'attestato sullo stato del rischio**

La Società consegna per via telematica, alla conclusione del periodo di osservazione, l'attestato di rischio al Contraente e, se persona diversa, all'Avente diritto, ovvero al proprietario, all'usufruttuario nel caso di usufrutto, all'acquirente nel caso di patto di riservato dominio, al locatario nel caso di locazione finanziaria. L'obbligo di consegna dell'attestazione di rischio sussiste altresì:

- qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
- nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione;
- in caso di furto del veicolo avvenuto nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto;
- nei casi di vendita del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora il Contraente abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto;
- in caso di sospensione senza riattivazione del contratto, a condizione che sia stato concluso il periodo di osservazione.

##### **1.7B) - Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio**

**L'attestazione contiene:**

- la denominazione della Società;

- b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro Avente diritto;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) **la classe di merito aziendale** di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti **classi CU** di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- i) **l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con RESPONSABILITÀ PRINCIPALE e del numero dei sinistri con RESPONSABILITÀ PARITARIA, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;**
- j) **la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);**
- k) **gli eventuali importi delle franchigie**, richiesti e non corrisposti dal Contraente e/o Assicurato.
- l) la firma dell'assicuratore;
- m) gli altri dati che successive modificazioni della normativa di legge dovessero imporre.

**Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis, della Legge**, presso la stessa o diversa Impresa di assicurazione, **tale indicazione dovrà essere riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.**

Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

**La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.** La quota di responsabilità non principale (**RESPONSABILITÀ MINORITARIA**) accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del malus.

**In caso di sinistro, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus.** In tal caso, tuttavia, **si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché**, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di **RESPONSABILITÀ "CUMULATA"** pari almeno al 51%, **si dovrà dar luogo all'applicazione del malus.** Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

#### 1.7C) - Modalità e tempi di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio

1. La Società, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegna l'attestazione di rischio per via telematica, **purché si sia concluso il periodo di osservazione.**
2. **L'attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto;**
3. L'obbligo di consegna di cui al comma 1 si considera assolto con la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata del sito web della Società, attraverso la quale ciascun Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come disciplinato dall'art. 38bis, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 35/2010. La Società, tuttavia, prevede modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del Contraente.
4. La Società rende nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata del proprio sito web e le modalità di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione di un'apposita informativa sulla homepage del proprio sito internet;
5. **L'informativa di cui al comma 4 è, altresì, resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione.**
6. Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dall'Avente diritto, la Società attiva per quest'ultimo le medesime modalità di consegna previste per il Contraente.
7. **Per i contratti a Libro Matricola, relativi a flotte di veicoli a motore (gruppi di coperture facenti capo ad un unico Contraente persona giuridica), la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene su richiesta del Contraente, con le medesime modalità previste al comma 3, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza.**
8. Per i contratti acquisiti tramite intermediari, la Società, obbligata alla consegna dell'attestato di rischio, garantisce, all'Avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi. **Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.**
9. Gli Aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, della Legge. **In tal caso, la Società consegna, per via telematica e senza applicazione di costi, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.**
10. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l'attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
11. In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto:
  - a) per i contratti in corso già presenti nel portafoglio dell'Impresa al 30.6.2015, con la consegna al soggetto avente diritto già indicato in polizza come proprietario;
  - b) per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1.7.2015, con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

#### 1.7D) - Validità dell'attestazione sullo stato del rischio

1. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, **l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.**
2. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo assicurato, il Contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell'attestato qualora lo stesso risulti l'avente diritto alla classe di merito CU maturata.
3. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
4. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

#### 1.7E) - Acquisizione dell'attestazione sullo stato del rischio

1. All'atto della stipulazione di un contratto RCA, la Società acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla Banca dati degli attestati di rischio;

2. Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione sullo stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, la Società acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

**3. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati.**

**4. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, la Società richiede al Contraente la dichiarazione di cui al comma 2 per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.**

5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, la Società, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti.

#### **1.7F) - Banca dati degli attestati di rischio**

1. La Banca dati è detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati;

2. Nel caso in cui la Banca dati sia detenuta da soggetti diversi dall'IVASS, l'Istituto stipula un'apposita Convenzione che stabilisce le modalità di gestione e controllo dei dati. In tale caso, titolare del trattamento è il soggetto detentore e gestore della banca dati; l'IVASS è titolare dei trattamenti connessi all'utilizzo della Banca dati per le proprie finalità istituzionali;

3. La Convenzione prevede che l'IVASS, per il perseguimento dei fini istituzionali, abbia accesso gratuito e senza limitazioni alle informazioni presenti nella Banca dati;

4. I dati personali sono trattati nel rispetto del Decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

5. Restano impregiudicati i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo n.196 e le relative forme di tutela da esso previste;

6. Le Imprese di assicurazione alimentano la Banca dati con le informazioni riportate nell'attestazione di rischio, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'IVASS;

7. Le informazioni relative all'ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella Banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto;

8. Le imprese di assicurazione, e quindi anche la Società, sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni trasmesse alla Banca dati nonché degli accessi alle stesse, secondo le modalità previste da IVASS.

#### **Art. 1.8 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo CAI (constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro) il cui modello è approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 della Legge e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo.

**La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 Codice Civile). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.**

In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l'Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Società per attivare la procedura di Risarcimento Diretto, prevista dall'art. 149 della Legge, utilizzando il modulo CAI sopracitato, ancorché non sottoscritto da entrambi i conducenti.

In caso di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, fatto salvo l'obbligo di presentazione di denuncia alla Società nelle modalità e termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Assicurato deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento all'Impresa di assicurazione del responsabile.

**A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le maggiori somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).**

#### **Art. 1.9 - Gestione delle vertenze**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

#### **Art. 1.10 - Furto del veicolo o della targa prova**

In caso di furto del veicolo assicurato o della targa prova, il Contraente deve fornire alla Società copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente ed il contratto si risolve a decorrere dalle ore 24 del giorno della predetta denuncia. La Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di risoluzione del contratto e rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive.

Qualora, a seguito di furto del veicolo assicurato, l'intestatario al P.R.A. (locatario in caso di leasing) chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, la Società rilascia il certificato per il nuovo veicolo **previo eventuale conguaglio del premio**. La medesima disposizione si applica anche nel caso di sostituzione del veicolo rubato, intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, con altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi.

Qualora il Contraente chieda la risoluzione del contratto per furto del veicolo avvenuto successivamente alla sospensione della garanzia, si applica quanto previsto all'art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI**

#### **Art. 1.11 - Carico e scarico**

La Società, per i **motoveicoli adibiti a trasporto di cose**, assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; in questo caso le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.**

#### **Art. 1.12 - Targa in prova**

L'assicurazione vale per il veicolo del tipo specificato in polizza, munito della targa in prova indicata nella stessa e per la quale è stato rilasciato dalla Società il certificato. **La garanzia è operante a condizione che il veicolo sia posto in circolazione secondo le norme vigenti in materia di «circolazione di prova».**

#### **Art. 1.13 - Danni a cose di terzi trasportati su motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico**

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

## CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA - SINGOLARMENTE, IN CONCORSO O IN ALTERNATIVA TRA LORO

### C - Veicolo multiadattato per persone diversamente abili

Se il veicolo - allestito per la guida e/o il trasporto di persone diversamente abili - è adattato per supplire alle minorazioni con la realizzazione di adeguate protesi e/o adattamenti e/o particolare disposizione dei comandi, annotata sulla carta di circolazione a seguito di visita e prova dell'Ufficio Provinciale della M.C.T.C., la Società estende la garanzia ai danni causati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone diversamente abili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

### M - Rinuncia totale della Società al diritto di rivalsa

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa della Sezione 1 - Responsabilità civile della circolazione - Condizioni Generali ed alla successiva Condizione Particolare "N" se espressamente richiamata relativamente al veicolo indicato in polizza, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario nonché del Conducente del veicolo, quando:

- lo stesso risulti condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore; tuttavia **la Società conserva il diritto di rivalsa qualora il Proprietario/Locatario o il Conducente del veicolo fosse a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la mancata abilitazione;**
- il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati (sono esclusi quindi i veicoli non omologati per il trasporto di passeggeri);
- lo stesso risulti condotto da persona in stato di ebbrezza, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 30/4/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

### N - Rinuncia della Società al diritto di rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa della Sezione 1 - Responsabilità Civile della circolazione - Condizioni Generali e fatto salvo quanto espressamente previsto in tema di rivalsa dalla Condizione Particolare G - Guida Sicura eventualmente richiamata, relativamente al veicolo indicato in polizza:

1. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario, sia esso persona fisica o giuridica, nel caso di:
  - veicolo utilizzato per ragioni di servizio o concesso in uso, locazione o comodato a soggetti diversi, quando sia condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
  - danni subiti da terzi trasportati, quando il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

**Qualora il Proprietario/Locatario del veicolo fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Società conserva il diritto di rivalsa.**

La Società, inoltre, per i casi sopraindicati, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Conducente, qualora si tratti di figli o di familiari conviventi maggiorenni del Proprietario/Locatario.

2. La Società, inoltre, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario del veicolo indicato in polizza, quando lo stesso risulti condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

**Nei confronti del Conducente medesimo, anche se si trattasse del Proprietario/Locatario, la Società conserva il diritto di rivalsa, limitatamente ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato, con il massimo di € 500,00.**

3. La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario e del Conducente quando alla guida del veicolo indicato in polizza risulti una persona:
  - che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia in possesso della regolare patente, a condizione che: la patente venga successivamente rilasciata; la data di superamento dell'esame sia anteriore al sinistro; la guida sia conforme alle prescrizioni del documento; non penda, al momento del sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del Conducente;
  - con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dalla data dell'incidente stradale.

### P - Responsabilità Civile dei passeggeri

La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dei passeggeri verso terzi.

### T - Veicolo monoposto

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che il documento di circolazione del veicolo descritto in polizza non consente il trasporto di altre persone oltre al conducente.

## FORMA DI TARIFFA

### Nuova Bonus/Malus per motocicli, ciclomotori, motocarrozette, quadricicli adibiti al trasporto persone e quadricicli leggeri

#### 1 - Definizione della forma di tariffa - Classi di merito

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al seguente punto 2, e che si articola in 14 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla classe 14, determinati come segue:

Classi di merito	Coefficienti	Classi di merito	Coefficienti
1	0,750	8	0,925
2	0,775	9	0,950
3	0,800	10	0,975
4	0,825	11	1,000
5	0,850	12	1,250
6	0,875	13	1,500
7	0,900	14	1,750

#### 2 - Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui alla relativa Tabella riportata al punto 6 si considerano i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione nella presente forma di tariffa e termina due mesi prima della scadenza annuale;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

#### 3 - Stipulazione del contratto - Assegnazione della classe di merito

##### 3.1 - Prima assicurazione di veicolo dopo immatricolazione o voltura al P.R.A.

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla **classe di merito aziendale 11** (corrispondente alla classe di Conversione Universale 14 di cui al Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006, di seguito denominata CU) se relativo a:

- a) motociclo, motocarrozetta, quadriciclo adibito al trasporto persone, ciclomotore e quadriciclo leggero (soggetti al regime di targatura) assicurato per la prima volta dopo immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
- b) motociclo, motocarrozetta, quadriciclo adibito al trasporto persone, ciclomotore e quadriciclo leggero (soggetti al regime di targatura) assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A.;

c) ciclomotore e quadriciclo leggero (non soggetti al regime di targatura) assicurato per la prima volta dopo nuova autorizzazione alla circolazione;

d) ciclomotore e quadriciclo leggero (non soggetti al regime di targatura) assicurato per la prima volta dopo passaggio di proprietà, avvenuto sulla base di scrittura privata.

Nei predetti casi a), b), c) e d), quando il contratto si riferisce a motociclo, ciclomotore o quadriciclo leggero di proprietà di persona fisica che risulti Intestataria al PRA rispettivamente di altro motociclo o ciclomotore della medesima tipologia assicurato con la Società in forma di tariffa Bonus/Malus o assimilata oppure di proprietà di suo familiare convivente (risultante da stato di famiglia o da autocertificazione resa dal Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile), all'atto della stipulazione **il contratto è assegnato alle medesime classi Bonus/Malus aziendali e CU del contratto di riferimento o, se il contratto risulta scaduto, alle classi di merito di assegnazione risultanti dall'ultima attestazione sullo stato del rischio.** In caso di altro motociclo, motocarrozzetta, quadriciclo adibito al trasporto persone, ciclomotore o quadriciclo leggero di proprietà di persona fisica che risulti Intestataria al PRA di altro motociclo, motocarrozzetta, quadriciclo adibito al trasporto persone, ciclomotore o quadriciclo leggero della medesima tipologia assicurato con diversa Impresa in forma di tariffa Bonus/Malus o assimilata oppure di proprietà di suo familiare convivente (risultante da stato di famiglia o da autocertificazione resa dal Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile), il nuovo contratto **è assegnato alla classe di merito aziendale di pertinenza indicata nella Tabella di corrispondenza tra classi CU e aziendale in vigore** e determinata in base alla classe CU di assegnazione ed alla sinistrosità pregressa, risultanti dall'ultima attestazione sullo stato del rischio (originale o duplicato) conseguita per tale veicolo, in base a quanto previsto nelle Norme Tariffarie in vigore per "classe Bonus/Malus garantita".

Per la stipulazione di contratti relativi ai veicoli sopra indicati il Contraente è tenuto a:

- per motocicli, motocarrozzette, quadricicli adibiti al trasporto persone, ciclomotori e quadricicli leggeri assicurati per la prima volta dopo immatricolazione al P.R.A.: esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà;
- per motocicli, motocarrozzette, quadricicli adibiti al trasporto persone, ciclomotori e quadricicli leggeri assicurati per la prima volta dopo voltura al P.R.A.: esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero appendice di cessione del contratto;
- per ciclomotori e quadricicli leggeri assicurati per la prima volta dopo nuova autorizzazione alla circolazione: presentare il certificato di circolazione e fattura o ricevuta fiscale di acquisto;
- per ciclomotori e quadricicli leggeri assicurati per la prima volta dopo passaggio di proprietà: presentare certificato di circolazione e scrittura privata oppure dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che il ciclomotore viene assicurato per la prima volta dopo passaggio di proprietà ovvero esibire appendice di cessione del contratto.

In difetto di quanto sopra il contratto è assegnato alla classe di merito aziendale 14 (classe CU 18).

### 3.2 - Veicolo precedentemente assicurato presso Helvetia o presso altra Impresa

3.2.1 All'atto della stipulazione, la Società acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla Banca dati degli attestati di rischio ed il nuovo contratto relativo a **veicolo precedentemente assicurato presso Helvetia o presso altra Impresa con forme tariffarie Bonus/Malus o assimilate**, è assegnato alla classe Bonus/Malus aziendale di pertinenza indicata nella seguente Tabella di corrispondenza, in base alla classe CU di assegnazione ed al Numero Sinistri Totale (NST), risultanti dalla attestazione sullo stato del rischio:

Tabella di corrispondenza classi di merito				
Classe Bonus/Malus di assegnazione CU	Classe Bonus/Malus di assegnazione aziendale			
	Numero Sinistri Totale (NST) nell'attestazione sullo stato del rischio			
	0	1		2 o più
Nell'ultima annualità solare più frazione anno corrente		In annualità precedenti		
1	5	11	7	14
2	5	11	7	14
3	5	11	7	14
4	5	11	7	14
5	5	11	7	14
6	6	11	7	14
7	6	11	7	14
8	6	11	7	14
9	7	12	8	14
10	8	12	9	14
11	9	12	10	14
12	10	12	11	14
13	11	12	12	14
14	11	13	13	14
15	13	13	13	14
16	13	13	13	14
17	13	13	13	14
18	13	13	13	14

NST = Numero Sinistri Totale, Pagati (P) o Riservati a persona (RP) o Pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale o paritaria, risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio

Qualora l'attestazione sullo stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, aggiornata nella Banca dati, la Società richiede al Contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa per il residuo periodo e di procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati, la Società richiede al Contraente la dichiarazione di cui al comma precedente per l'intero quinquennio precedente. **In assenza di dichiarazione o documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.**

**La Società, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla sua riclassificazione.**

3.2.2 Il contratto relativo a **veicolo in precedenza assicurato in forma Franchigia** è assegnato alla classe Bonus/Malus aziendale di pertinenza indicata nella Tabella di corrispondenza sopra riportata, determinata in base alla classe CU di assegnazione ed al Numero Sinistri Totale (NST), risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio.

3.2.3 In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o in caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile, l'ultima **attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per un periodo di cinque anni**, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestazione si riferisce. Qualora l'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita risulti scaduta da più di cinque anni, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito aziendale 11 (classe CU 18).

### 3.3 - Assicurazione di veicolo in sostituzione di altro alienato, consegnato in conto vendita, rubato, demolito, esportato definitivamente o cessato dalla circolazione

La disposizione di cui al precedente punto 3.2.1. si applica anche per la stipulazione di nuovo contratto relativo ad altro veicolo di proprietà del Contraente da assicurare in sostituzione di altro precedentemente assicurato, presso Helvetia o altra Impresa, in caso di documentata alienazione, consegna in conto vendita, esportazione definitiva, furto, demolizione o cessazione della circolazione **purché la stipulazione del contratto avvenga entro il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per il veicolo alienato, consegnato in conto vendita, rubato, demolito, esportato definitivamente o cessato dalla circolazione. Il Contraente deve consegnare la documentazione comprovante uno di tali eventi. In caso di furto, il Contraente è tenuto a consegnare anche copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente.**

### 3.4 - Veicolo precedentemente assicurato con contratto risolto anticipatamente

In caso di precedente contratto risolto anticipatamente per esercizio del diritto di ripensamento, **il Contraente è tenuto ad esibire la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione anticipata del contratto** ed il nuovo contratto è assegnato alla classe di Bonus/Malus aziendale di cui al precedente punto 3.2.1 in base alla classe CU ed al Numero Sinistri Totale (NST) risultanti da tale dichiarazione; in assenza di indicazioni circa le annualità senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, il nuovo contratto è assegnato alla classe Bonus/Malus aziendale 12 o, **qualora il Contraente dichiari l'assenza di sinistri penalizzanti nell'ultima annualità più frazione dell'anno corrente**, alla classe di merito aziendale 11. In ogni caso resta ferma la classe CU indicata dal precedente assicuratore.

### 3.5 - Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno, **il Contraente è tenuto ad esibire il precedente contratto temporaneo** ed il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe Bonus/Malus aziendale 12 o, qualora il Contraente dichiari l'assenza di sinistri penalizzanti nell'ultima annualità più frazione dell'anno corrente, alla classe di merito 11. In ogni caso resta ferma la classe CU indicata dal precedente assicuratore;
- alla classe di merito aziendale 11 (classe CU 18), qualora il precedente contratto risulti scaduto da più di cinque anni ed il Contraente dichiari di non aver circolato dalla data di scadenza dello stesso;
- alla classe di merito aziendale 11 (classe CU 14), qualora il precedente contratto fosse in forma Franchigia.

### 3.6 - Veicolo precedentemente assicurato presso Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed **il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore**, non si applica quanto disposto al precedente punto 3.2.1. **Il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era stato assegnato ed i sinistri verificatisi nel periodo assicurativo precedente la risoluzione.** In base alle annualità senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, risultanti da tale dichiarazione il nuovo contratto è assegnato alla classe Bonus/Malus aziendale di cui al precedente punto 3.2.1.

### 3.7 - Veicolo precedentemente assicurato all'estero

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 11 (classe CU 14), **a meno che il Contraente consegni attestazione sullo stato del rischio valevole per tutta l'Unione Europea o dichiarazione equipollente, rilasciata dal precedente assicuratore estero** che consenta l'assegnazione ad una diversa classe di merito determinata applicando i criteri stabiliti dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006, di seguito riportati:

- a. viene determinata la classe di merito sulla base del numero delle annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, come da prospetto sotto riportato:

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

NB: Non sono considerati "anni senza sinistri" quelli riportanti l'indicazione N.A. (non assicurato) o N.D. (non disponibile).

- b. alla classe di merito così determinata viene applicata una maggiorazione di 2 classi per ogni eventuale sinistro pagato, anche a titolo parziale, con responsabilità principale provocato nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso), giungendo così a determinare la classe CU di assegnazione. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.

### 3.8 - Acquisto da parte dell'utilizzatore di veicolo concesso con contratto di leasing o di noleggio a lungo termine

In occasione della scadenza di contratti di leasing o di noleggio a lungo termine di durata non inferiore ad un anno, qualora il veicolo sia acquisito in proprietà dall'utilizzatore mediante esercizio di riscatto o sia sostituito da altro veicolo di proprietà di tale soggetto, **il Contraente è tenuto a consegnare duplicato dell'attestazione sullo stato del rischio in corso di validità e dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto attestante la concessione del veicolo in utilizzo;** il nuovo contratto è assegnato alla classe Bonus/Malus aziendale di cui alla Tabella riportata al punto 3.2.1.

### 3.9 - Rientro da consegna in conto vendita

Qualora l'Assicurato abbia beneficiato della sostituzione di veicolo dato in conto vendita e l'incarico non sia andato a buon fine, per l'assicurazione dello stesso veicolo dovrà essere stipulato un nuovo contratto. Lo stesso sarà assegnato alla classe CU 14 ed alla classe di merito aziendale corrispondente alla classe CU risultante dall'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita sul veicolo già assicurato, purché in corso di validità, determinata secondo i criteri indicati al punto 3.2.1.

### 3.10 - Rientro da furto con ritrovamento

In caso di furto del veicolo assicurato, qualora l'Assicurato abbia sostituito detto veicolo con altro ed il veicolo rubato venga successivamente ritrovato, per l'assicurazione dello stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto. Lo stesso sarà assegnato alla classe CU 14 ed alla classe di merito aziendale corrispondente alla classe CU risultante dall'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita sul veicolo rubato, purché in corso di validità, determinata secondo i criteri indicati al punto 3.2.1.

## 4 - Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. Il periodo di osservazione in corso non si interrompe e la relativa classe di merito è conservata, purché:

- non vi sia sostituzione del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing, salvo che si tratti di coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni o di mutamento della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi;
- non vi sia sostituzione del veicolo assicurato con altro, appartenente a diverso settore tariffario.

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto nel caso di alienazione e nei casi di demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, **attestati da certificazione del P.R.A.**, nonché nei casi di consegna del veicolo in **conto vendita regolarmente documentata dal concessionario/ rivenditore di veicoli usati** (che lo ha preso in carico e lo ha inserito nell'elenco "esenzioni tassa automobilistica" da trasmettere all'organo preposto dalle Regioni per il controllo) **e di furto del veicolo attestato da copia della denuncia presentata all'Autorità competente.**

**In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.**

#### 5 - Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario, o il locatario nel caso di contratto di leasing, può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, o locatogli in leasing, o di proprietà del coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni, della classe di merito maturata alla data del furto purché quest'ultimo veicolo venga assicurato **entro il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per il veicolo rubato.** La medesima disposizione si applica anche a seguito di furto di veicolo intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti e sostituito da altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi.

#### 6 - Rinnovo del contratto - Evoluzione della classe di merito nelle annualità successive

**Per le annualità successive a quella della stipulazione, all'atto del rinnovo nella medesima forma di tariffa, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente Tabella di regole evolutive a seconda che la Società nel periodo di osservazione abbia o meno effettuato pagamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri con responsabilità avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.**

Per **responsabilità principale** deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestazione di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di **responsabilità "cumulata"** che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

In mancanza di pagamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento di danni il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente Tabella, riportante anche espressa indicazione della misura percentuale della variazione in diminuzione del premio al successivo rinnovo, in rapporto alla futura classe di merito di assegnazione, come previsto dall'art. 34-bis della legge 24 marzo 2012 n° 27:

Classe aziendale di provenienza	Regole evolutive - classe di collocazione in base ai sinistri osservati e, in caso di assenza di sinistri, variazione percentuale in diminuzione del premio al rinnovo			
	0 sinistri		1 sinistro	2 o più sinistri
	Classe aziendale di assegnazione	% variazione in diminuzione del premio al rinnovo		
1	1	0,00%	4	7
2	1	-3,23%	5	8
3	2	-3,13%	6	9
4	3	-3,03%	7	10
5	4	-2,94%	8	11
6	5	-2,86%	9	12
7	6	-2,78%	10	13
8	7	-2,70%	11	14
9	8	-2,63%	12	14
10	9	-2,56%	13	14
11	10	-2,50%	14	14
12	11	-20,00%	14	14
13	12	-16,67%	14	14
14	13	-14,29%	14	14

#### 7 - Facoltà di rimborso dei sinistri

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella sopra riportata, offrendo alla Società il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale.

Tale facoltà è riconosciuta al Contraente anche per i sinistri rientranti nella procedura di Risarcimento Diretto di cui all'art. 149 della Legge; in questo caso il Contraente deve rimborsare direttamente CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA - Servizio Stanza di compensazione - Via Yser, 14 - 00198 Roma (www.consap.it).

#### 8 - Riapertura di sinistro

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come "senza seguito" venga riaperto per effettuare pagamenti, anche a titolo parziale, a favore delle controparti, al rinnovo contrattuale successivo si procederà alla ricostruzione della posizione assicurativa, secondo i criteri indicati nella Tabella delle regole evolutive riportata al precedente punto 6, con i conseguenti conguagli del premio.



## SEZIONE 2 – INCENDIO E FURTO

### DEFINIZIONI “SPECIFICHE”

<b>Accessori</b>	Le dotazioni di serie comprese nel modello identificabile del veicolo.
<b>Optional</b>	Le dotazioni non di serie il cui valore complessivo sia indicato in polizza.
<b>Apparecchi</b>	Apparati elettronici quali autoradio, audiofonovisivi, navigatori satellitari, telefoni veicolari e similari. Se acquistati in “post-vendita”, devono essere separatamente assicurati e descritti in polizza.
<b>Veicolo</b>	I ciclomotori, motocicli e quadricicli leggeri

### CONDIZIONI GENERALI

#### Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi:

- **incendio** con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
  - **furto** (consumato o tentato) e **rapina**, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso.
- Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina, **con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.**

**Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo. La somma assicurata per gli «apparecchi» s'intende in aggiunta alla somma assicurata per il veicolo.**

#### Art. 2.2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché da dolo dei trasportati;
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

#### Art. 2.3 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Stati esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C..

#### Art. 2.4 - Modalità per la denuncia dei sinistri

Fermo quanto già stabilito dall'art. 0.7 delle Condizioni Generali, nei casi di furto e rapina o altri atti dolosi dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Società l'originale della denuncia o copia autenticata dall'Autorità stessa.

Se il furto o la rapina avvengono all'estero, la denuncia già presentata all'Autorità estera dovrà essere reiterata anche all'Autorità italiana.

#### Art. 2.5 - Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

La Società ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al 1° comma.

#### Art. 2.6 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che il veicolo o le parti di esso, sottratte o danneggiate, avevano al momento del sinistro ovvero, se inferiore, dal costo della loro riparazione.

**Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.**

**Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.**

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto:

- della quotazione Quattroruote/Infocar per quadricicli leggeri e Dueruote/Infobike per motocicli e ciclomotori; in mancanza della stessa, della quotazione media dei listini Eurotax (giallo/vendita e blu/acquisto);
- in caso di ulteriore difetto, della quotazione di altre riviste specializzate di settore;
- dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato (o il Locatario in caso di risarcimento autorizzato dall'Ente vincolante) la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

#### Art. 2.7 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 2.6 - Determinazione dell'ammontare del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### Art. 2.8 - Scoperto e franchigia

In caso di furto o rapina, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi, se indicati sulla polizza stessa.

#### Art. 2.9 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni. In caso di furto totale senza ritrovamento, il pagamento dell'indennizzo avverrà a condizione che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto:

- il Certificato cronologico, rilasciato dal P.R.A., se previsto;
- il Certificato di proprietà, con annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal P.R.A., se previsto;
- le chiavi (e/o le eventuali schede elettroniche) di avviamento del veicolo ed i radiocomandi dei congegni elettronici di apertura delle portiere e dei sistemi antifurto eventualmente installati;
- la procura a vendere del veicolo a favore della Società, da utilizzarsi in caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa.

La Società, in caso di incendio e/o furto, parziale o totale del veicolo assicurato, ha facoltà di richiedere il certificato di chiusa inchiesta, senza però subordinare l'indennizzo alla sua acquisizione, fatti salvi i casi di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'art. 642 del Codice Penale (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona), nei quali il risarcimento del danno è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

#### Art. 2.10 - Recupero

L'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, qualora l'indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra l'Assicurato e la Società in proporzione del danno sopportato.

L'Assicurato ha facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto al netto di eventuali danni computati a termini di contratto.

Le spese di recupero e custodia restano sempre a carico dell'Assicurato, salvo il caso che la Società subentri nella proprietà del veicolo.

### SEZIONE 3 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE

#### DEFINIZIONI "SPECIFICHE"

<b>Infortunio</b>	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

#### CONDIZIONI GENERALI

##### Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

Gli infortuni da circolazione che può subire il **Conducente** del veicolo assicurato quando si trova alla guida del veicolo stesso oppure quando ne sale o ne discende, carica o scarica bagagli o mentre effettua controlli o riparazioni di guasti durante il viaggio.

Sono compresi gli infortuni conseguenti a **malore** o **colpa grave del Conducente**.

La Società **rinuncia** a favore dell'Assicurato **alla rivalsa** verso i terzi responsabili.

##### Art. 3.2 - Delimitazioni ed esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- a) avvenuti quando il conducente si trova in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero quando sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- b) derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regolarità pura;
- c) da ernie o conseguenze di sforzi in genere;
- d) da infarti;
- e) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- f) da proprie provocazioni od azioni delittuose;
- g) derivanti da:
  - atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
  - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, ai quali l'Assicurato abbia partecipato.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- h) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- i) se il veicolo è posto in circolazione non in conformità alle norme vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione e all'uso dichiarato in polizza.
- l) per il conducente che usa il veicolo arbitrariamente o contro la volontà di chi ne dispone legittimamente.

##### Art. 3.3 - Somme assicurate

Le somme assicurate sono quelle riportate in polizza.

Qualora il Conducente del veicolo risultasse risarcibile da parte della Società per il medesimo evento sia in base alla presente polizza che ad altra copertura infortuni, prestata dalla Società stessa, gli indennizzi sono cumulabili entro il limite di € 775.000,00.

##### Art. 3.4 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Stati esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.

##### Art. 3.5 - Criteri di indennizzabilità

L'indennizzo è corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti. **Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un**

organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla tabella richiamata all'art. 3.7 - Invalidità permanente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

#### **Art. 3.6 - Caso di morte**

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in rapporto causale con esso.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

**L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.**

In caso di morte dell'Assicurato entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, se avvenuta successivamente alla liquidazione di indennizzo per invalidità permanente, la Società:

- non richiederà alcun rimborso della somma liquidata per invalidità permanente, se la somma è superiore all'indennizzo dovuto per il caso morte;
- corrisponderà la differenza agli aventi diritto, se la somma liquidata per invalidità permanente è inferiore all'indennizzo dovuto per il caso morte.

#### **Art. 3.7 - Invalidità permanente**

a) Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente secondo la tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche (escluse le malattie professionali) con applicazione delle seguenti franchigie:

- per invalidità permanente non superiore al 3% non è dovuto alcun indennizzo;
- per invalidità permanente superiore al 3% ma non al 20% l'indennizzo viene liquidato solo per l'aliquota di invalidità permanente eccedente al 3%;
- per invalidità permanente superiore al 20% l'indennizzo viene liquidato per l'aliquota riconosciuta, senza detrazioni;
- per invalidità permanente superiore al 70% viene liquidata l'intera somma assicurata (100%).

b) Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste sono addizionabili fino al massimo del 100%.

c) La perdita anatomica o funzionale di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l'indennità viene stabilita tenendo conto della misura in cui è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo.

d) Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono divenute permanentemente immutabili; in caso di controversia vale l'art. 3.10 - Valutazione del danno.

e) L'indennità per il caso di invalidità permanente è dovuta se l'invalidità stessa si concreta -anche dopo la scadenza della polizza- entro due anni dal giorno dell'infortunio, regolarmente denunciato e coperto dalla garanzia.

#### **Art. 3.8 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro**

L'Assicurato/Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguendone le prescrizioni ed evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro;
- darne avviso all'Agenzia cui è assegnata la polizza o alla Direzione della Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile). La denuncia deve indicare luogo, giorno, ora e modalità dell'infortunio ed essere corredata di certificato medico.

#### **Art. 3.9 - Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato, i beneficiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine (compresa l'autorizzazione all'autopsia, con l'assistenza di un medico scelto dalla Società) che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. L'inadempimento doloso a tale obbligo comporta la perdita dei benefici dell'assicurazione o la riduzione dell'indennizzo in proporzione al pregiudizio arrecato alla Società. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile).

#### **Art. 3.10 - Valutazione del danno**

La valutazione del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le Parti o fra due periti nominati l'uno dall'Assicurato, l'altro dalla Società. In caso di disaccordo, le divergenze sono demandate ad un terzo perito, nominato dai due precedenti o, in difetto, dal Segretario del Consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Tale luogo viene stabilito dalle Parti o presso la Direzione della Società o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza o, di comune accordo, altrove. Le decisioni sono prese a maggioranza di voto e sono obbligatorie per entrambe le Parti. Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio perito e per la metà quelle del terzo perito.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, che può - nel frattempo - concedere un anticipo sull'indennizzo con criteri di equità.

#### **Art. 3.11 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione necessaria e concordato l'indennizzo, la Società si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni.

## SEZIONE 4 – ASSISTENZA

### DEFINIZIONI “SPECIFICHE”

<b>Assicurato</b>	Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste agli artt. 4.5, 4.6, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.29, 4.30 e 4.31, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
<b>Decorrenza e durata</b>	Dalla data di pagamento del premio di polizza e per tutta la validità della stessa.
<b>Estensione territoriale</b>	L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono nei Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione di Responsabilità Civile della circolazione, prestata dalla Società.
<b>Guasto</b>	Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
<b>Incendio</b>	La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
<b>Incidente</b>	Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
<b>Infortunio</b>	Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo.
<b>Malattia</b>	Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
<b>Parti</b>	Il Contraente e la Società e/o Europ Assistance Italia S.p.A.
<b>Prestazione</b>	L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno in caso di sinistro, da parte della Società, tramite la Struttura Organizzativa.
<b>Sinistro</b>	Il singolo fatto o avvenimento (guasto, incidente, incendio, furto tentato/ parziale/ consumato, rapina o infortunio) che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato.
<b>Società</b>	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.
<b>Struttura Organizzativa</b>	La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto - che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della Società stessa.
<b>Veicolo</b>	Motociclo, motocarrozzetta e quadriciclo adibito al trasporto persone regolarmente assicurato per la Responsabilità Civile/Assicurazione Rischi Diversi, come descritto in polizza.

### PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Le prestazioni di seguito specificate sono fornite dalla Società Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA tramite la **Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. che risponde ai numeri telefonici 800.01.69.10 e 02.58.28.61.71** come meglio precisato nelle Istruzioni per la richiesta di assistenza.

#### HELVETIA AUTO NO PROBLEM (COD. ELBN)

##### Art. 4.1 - Traino

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo **fino ad un importo massimo di € 700,00 per sinistro**.

**La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico (degonfiamento e/o distruzione, scoppio, lacerazione, deterioramento improvviso e non dovuto ad usura del pneumatico tale da renderlo inutilizzabile in condizioni di piena sicurezza), mancanza di carburante e smarrimento chiavi.**

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).**

**Sono altresì escluse le spese concernenti l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.**

##### Art. 4.2 - Officina Mobile in Italia - Depannage

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

**La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico (degonfiamento e/o distruzione, scoppio, lacerazione, deterioramento improvviso e non dovuto ad usura del pneumatico tale da renderlo inutilizzabile in condizioni di piena sicurezza), mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve.**

Qualora durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione.

Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un importo massimo di € 700,00 per sinistro**.

**Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.**

##### Art. 4.3 - Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo **fino ad un importo massimo di € 1.200,00 per sinistro**.

**L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).**

##### Art. 4.4 - Demolizione del veicolo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. n. 915 del 10.09.1982 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 art. 103; D. Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

**Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

**La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.**

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e copia produttore a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". Helvetia terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carrozzerie, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

**Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

#### **Art. 4.5 - Consulenza medica**

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante oppure il medico che l'ha in cura sul posto con i medici della Struttura Organizzativa, che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

#### **Art. 4.6 - Invio di autoambulanza in Italia**

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo Helvetia a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).**

#### **Art. 4.7 - Supporto alla Compilazione del modulo CID/CAI**

Qualora l'Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24.

#### **Art. 4.8 - Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo**

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

**La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirli integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.** Helvetia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

### **PRESTAZIONI ACCESSORIE**

#### **Art. 4.9 - Assistenza telefonica (garanzia prestata a titolo gratuito)**

Prestazione operante dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative a:

- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
- centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni;
- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante in autostrada;
- codice della strada, tassa di possesso, normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, modalità burocratiche inerenti a pratiche automobilistiche;
- traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei, potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste.

**La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale.**

### **PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO**

#### **Art. 4.10 - Autovettura in sostituzione in Italia**

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto o rapina tentati o parziali, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una **riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera** (intendendosi per manodopera il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non di pertinenza diretta alla riparazione) certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della casa stessa, oppure in caso di furto o rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e durante il normale orario di apertura e secondo le condizioni di noleggio che verranno comunicate dalla Struttura Organizzativa stessa in fase di contatto ed il cui estratto è a disposizione presso Europ Assistance Italia S.p.A., **un'autovettura di cilindrata equivalente a quella del veicolo assicurato (indipendentemente dalla tipologia ed uso dello stesso e comunque non superiore ai 2.000 cm<sup>3</sup>), con percorrenza illimitata e per un massimo per sinistro di 10 giorni consecutivi.** Helvetia terrà a proprio carico le relative spese.

**Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla società di autonoleggio:**

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

**Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.**

**La prestazione non è operante per:**

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.**
- **immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.**

#### **Art. 4.11 - Invio taxi per il ritiro dell'autovettura sostitutiva**

Qualora, a seguito della prestazione di cui all'articolo precedente, l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, **su precisa richiesta dell'Assicurato**, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la società di autonoleggio. Helvetia terrà a proprio carico **fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro**.

**Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.**

#### **Art. 4.12 - Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato**

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui risulti coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia affetto da una patologia non curabile nell'ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, la Struttura Organizzativa stessa provvede a:

- a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui affetto l'Assicurato;
- b) organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
  - aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga **in Paesi Europei**);
  - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
  - treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;
  - autoambulanza, senza limiti di percorso.

c) assistere l'Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa.

Helvetia terrà a proprio carico le relative spese.

**Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.**

#### **Art. 4.13 - Rientro dal centro ospedaliero attrezzato**

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all'Art. 4.12 -Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di Helvetia, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa.

#### **Art. 4.14 - Spese d'albergo**

Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo Helvetia a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione **fino ad un importo massimo di € 600,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati)**.

#### **Art. 4.15 - Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio**

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 4 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione, in alternativa:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
- un veicolo ad uso noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. **Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Compagnia di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.**

**Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).**

#### **Art. 4.16 - Invio pezzi di ricambio**

Qualora, in conseguenza di sinistro, **i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto**, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

**Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali**, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico di Helvetia.

#### **Art. 4.17 - Autista a disposizione**

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

Helvetia terrà a proprio carico il costo dell'autista. **Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).**

#### **Art. 4.18 - Viaggio per il recupero del veicolo**

Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell'assicurato stesso. Helvetia tiene a proprio carico l'onorario dell'autista. **Sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti.**

#### **Art. 4.19 - Recupero del veicolo a mezzo pianale**

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ci comporti un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Helvetia, **fino ad un importo massimo di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

**Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo Helvetia a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

**Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'assicurato.**

#### **Art. 4.20 - Anticipo spese di prima necessità**

Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per sinistro**.

### **PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO**

#### **Art. 4.21 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale**

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Helvetia.

**Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.**

**Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

#### **Art. 4.22 - Viaggio di un familiare**

Qualora a seguito di infortunio l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di raggiungere l'Assicurato ricoverato. Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo.

**Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.**

#### **Art. 4.23 - Accompagnamento minori**

Qualora l'Assicurato accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo.

**Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.**

#### **Art. 4.24 - Abbandono legale**

Qualora il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, nei casi previsti dalla precedente prestazione di cui all'art. 4.21 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale - ed in alternativa alla stessa, provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo Helvetia a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

**Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.**

#### **Art. 4.25 - Prolungamento soggiorno**

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) tenendo Helvetia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e **fino ad un importo massimo di € 600,00 per sinistro**.

**Al suo rientro l'Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.**

#### **Art. 4.26 - Interprete a disposizione**

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo Helvetia a proprio carico l'onorario **fino ad un importo massimo di € 600,00 per sinistro**.

#### **Art. 4.27 - Anticipo spese legali**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un importo massimo di € 2.500,00 per sinistro**.

#### **Art. 4.28 - Anticipo delle cauzioni penale e civile.**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità **fino ad un importo massimo di € 6.000,00 per sinistro** tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

#### **Art. 4.29 - Rimpatrio sanitario**

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo dai medici della stessa ritenuto più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Helvetia, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

**La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.**

**Helvetia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.**

**Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.**

**La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.**

#### **Art. 4.30 - Rientro salma**

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo Helvetia a proprio carico i relativi costi **fino ad un**

importo massimo di € 5.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la stessa diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

#### Art. 4.31 - Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell'Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. **Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.**

### HELVETIA FULL CAR (COD. ELAN)

Sono operanti tutte le prestazioni previste dalla garanzia "Helvetia Auto no problem" (cod. ELBN) con esclusione dell'art. 4.10 - Autovettura in sostituzione in Italia - che si intende sostituito dal seguente articolo.

### PRESTAZIONE OPERANTE IN ITALIA PER SINISTRO VERIFICATOSI ANCHE NEL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

#### Art. 4.32 - Autovettura in sostituzione in Italia

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tali da comportare una **riparazione superiore ad 8 ore di manodopera** (intendendosi per manodopera il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non di pertinenza diretta alla riparazione) certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della casa stessa, oppure in caso di furto o rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dello Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e durante il normale orario di apertura e secondo le condizioni di noleggio che verranno comunicate dalla Struttura Organizzativa stessa in fase di contatto ed il cui estratto è a disposizione presso Europ Assistance Italia S.p.A., **un'autovettura di cilindrata comunque non superiore ai 2.000 cm<sup>3</sup>, indipendentemente dalla tipologia ed uso del veicolo assicurato e con percorrenza illimitata, per un massimo di:**

- 15 giorni consecutivi in caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale o tentato, rapina tentata;
- 40 giorni consecutivi in caso di furto totale o rapina o distruzione totale del mezzo.

Helvetia terrà a proprio carico le relative spese.

**Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla società di autonoleggio:**

- patente di guida in originale e valida;
- carta di credito a titolo di cauzione.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

### DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI PREVISTE DA OGNI TIPOLOGIA DI GARANZIA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti Condizioni:

1. Il diritto alle assistenze fornite da Helvetia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
2. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza, fatta eccezione per le "Assistenze telefoniche".
3. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
4. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare motociclistiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
5. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Helvetia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
6. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.
7. Ogni diritto nei confronti di Helvetia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
8. Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
9. Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
10. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.
11. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente ad Helvetia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa di assicurazione che ha erogato la prestazione.
12. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge (Codice Civile).



## ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA, VALIDE PER OGNI TIPOLOGIA DI GARANZIA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:

dall'Italia al Numero Verde 800.01.69.10

dall'estero al numero 02-58.28.61.71 di Milano

Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un fax al numero 02-58.47.72.01 di Milano oppure un telegramma o una raccomandata a:

**EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.**

Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
2. Cognome e Nome;
3. Numero di polizza e/o targa preceduti dal Codice della garanzia posseduta, riportato sulla tessera;
4. Indirizzo del luogo in cui si trova;
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione della assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.



## SEZIONE 5 – TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE E RECUPERO PUNTI PATENTE

La Società si avvale per la gestione dei sinistri dell'Impresa:

**ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

con sede in viale del Commercio, 59 - 37135 VERONA

Tel. 045.8290411- Fax 045.8290557 - E-mail [denunce@arag.it](mailto:denunce@arag.it) (per invio denuncia sinistro)

Fax 045.8290449 (per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro)

alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.



**TUTELA LEGALE**  
Più forza alle vostre ragioni

### DEFINIZIONI "SPECIFICHE"

<b>Arag</b>	ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
<b>Caso assicurativo</b> (o sinistro o controversia)	Il sinistro ovvero la controversia per la quale è prestata l'Assicurazione e che comporta spese legali e/o peritali.
<b>Danno extracontrattuale</b>	Danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
<b>Delitto colposo</b>	Danno espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
<b>Delitto doloso</b>	Doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
<b>Fatto illecito</b>	Qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.
<b>Insorgenza</b> (del caso assicurativo)	Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia.
<b>Parti</b>	Il Contraente e la Società e/o ARAG.
<b>Procedimento penale</b>	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.
<b>Processo civile</b>	Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice Conciliatore o Giudice di Pace, al Tribunale.
<b>Reato</b>	Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
<b>Responsabilità contrattuale</b>	Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
<b>Responsabilità extracontrattuale</b>	Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
<b>Sanzioni amministrative</b>	La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.
<b>Società</b>	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.
<b>Spese di giustizia</b>	Spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
<b>Spese per l'intervento di un legale</b>	Spese esposte nella parcella del patrocinatore, definite competenze e spese, con esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura, registrazione, di sentenze e atti, ecc.).
<b>Spese peritali</b>	Spese spettanti ai periti nominati dal Giudice (consulenti tecnici d'ufficio, C.T.U.) o dalla parte (consulenti tecnici di parte).
<b>Transazione</b>	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
<b>Tutela legale</b>	L'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n° 209/2005 - artt. 163,164,173,174 e correlati.
<b>Unico caso assicurativo</b>	La controversia che coinvolge più assicurati.
<b>Vertenza contrattuale</b>	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle due parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti.

## CONDIZIONI GENERALI

### Art. 5.1 - Massimale di garanzia

Le garanzie previste vengono prestate fino al massimale di €11.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo.

### Art. 5.2 - Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di ARAG per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Società assume a proprio carico, alle condizioni della presente Sezione e nel limite del massimale convenuto, l'onere delle spese - comprese quelle non ripetibili dalla controparte - occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ai casi indicati all'art. 5.4 - Prestazioni garantite.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 5.11 - Gestione del caso assicurativo;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 5.11 - Gestione del caso assicurativo;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 5.9 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.

**Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.**

### Art. 5.3 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:
  - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
  - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. **La Società non si assume il pagamento di :**
  - **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
  - **spese liquidate a favore delle parti civili** costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
3. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

### Art. 5.4 - Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

#### ➤ Tutela Legale della Circolazione

1. Sostenere l'esercizio di pretese al **risarcimento danni extracontrattuali** a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi**.  
**La presente prestazione opera a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 5.6 – Esclusioni lett. I) nei soli casi di violazione dell'art. 186 NCdS (guida sotto l'influenza dell'alcool);**
2. Sostenere la **difesa in procedimenti penali** per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato;
3. **Assistenza nei procedimenti di dissequestro** del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
4. Sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, **semprechè il valore in lite sia superiore a € 100,00;** la presente garanzia, in deroga all'art. 5.7 - Estensione Territoriale, punto 2, opera per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati **nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein; in quest'ultimo caso il valore in lite deve essere superiore a € 200,00.**
5. **Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale** e connesse allo stesso. La Società provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso.  
L'assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 5.6 - Esclusioni, lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa.
6. **Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Nuovo Codice della Strada.**

#### ➤ Recupero Punti Patente

7. **Indennità Autoscuola.** La Società rimborserà **entro il limite di € 500,00** il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada **avvenuta in costanza di polizza**, previa **esibizione della documentazione** comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. La presente prestazione opera **a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 5.6 - Esclusioni lett. I)** per quanto attiene alla decurtazione punti conseguente alla violazione dell'art. 186 del NCdS (guida sotto l'influenza dell'alcool);
8. **Indennità Zero Punti.** La Società garantirà **entro il limite di € 1.000,00** il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che **l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di polizza.** E' onere dell'Assicurato **fornire documentazione** comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.

**In caso di modifiche alle attuali norme di legge, al Nuovo Codice della Strada e/o al relativo Regolamento, ARAG si riserva il diritto di intervenire sulle Condizioni di polizza.**

### Art. 5.5 - Persone assicurate

**Le garanzie vengono prestate in favore del proprietario, del locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, **del conducente autorizzato, dei trasportati**, per i casi assicurativi connessi alla circolazione **del veicolo indicato in polizza.**

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione del contratto, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo, di cui il **Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società i dati anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono altresì in favore del Contraente come persona fisica, del coniuge e dei figli minori, dei conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando -in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato- siano coinvolti in incidenti stradali.

### Art. 5.6 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- b) **per fatti conseguenti a: terremoto, eventi bellici, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
- c) **per fatti conseguenti a: atti di terrorismo, atti di vandalismo, scioperi e serrate.** La garanzia è invece operativa qualora l'assicurato non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati;

- d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione dell'obbligo di assicurazione R.C.A.;
- l) nei confronti del conducente che guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 NCdS), ovvero guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 NCdS);
- m) nel caso di violazione dell'art. 189, comma 1, NCdS (comportamento in caso di incidente);
- n) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità;
- o) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dalle condizioni di polizza;
- p) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione del documento di abilitazione alla guida, nei tre mesi successivi alla scadenza della sua validità;
- q) limitatamente all'art. 5.4 - Prestazioni garantite, punto 6 per violazioni agli artt. 6, 10, 62, 164, 179 NCdS.

#### Art. 5.7 - Estensione territoriale

La garanzia è operante:

1. nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, per i casi assicurativi che insorgano in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;
2. in tutte le altre ipotesi - compresa l'indennità autoscuola e l'indennità zero punti, per i casi assicurativi che insorgano e debbano essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

#### Art. 5.8 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
  - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
  - per tutte le restanti ipotesi: **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**
  - in presenza di più violazioni della stessa natura: si fa riferimento alla data della **prima violazione.**
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
  - **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
  - **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'art. 5.9 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:
  - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
  - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

#### Art. 5.9 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

1. **L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve **fare pervenire alla Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato in tempo** utile perché possano essere attivate tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi dell'Assicurato stesso.
3. Contemporaneamente alla denuncia, l'Assicurato ha il diritto di indicare ad ARAG un **unico legale residente nel luogo dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**. Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri legali, sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio.
4. In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interessi con la Società e/o ARAG, quest'ultima lo invita a scegliere il proprio legale e, **nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

#### Art. 5.10 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero** di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

#### Art. 5.11 - Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 5.9 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto **se l'impugnazione presenti possibilità di successo.**

**Dopo la denuncia di sinistro, l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarla che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.**

La nomina di eventuali Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con ARAG.**

ARAG, così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

**In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.** ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

**Art. 5.12 - Recupero di somme**

Spettano integralmente all'Assicurato tutti i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

**Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente spettano invece ad ARAG, che le ha sostenute o anticipate.**

**Art. 5.13 - Prescrizione**

Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Società decorsi due anni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla legge n. 166 del 27 ottobre 2008.

## **APPENDICE – CLAUSOLE DI VINCOLO, VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA**

### **CLAUSOLA DI VINCOLO N. 1**

**Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o patto di riservato dominio - pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale**

La presente polizza è vincolata a favore dell'Ente Vincolante sino alla data indicata in polizza e pertanto la Società si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell'Ente Vincolante, **fatta eccezione per quanto riguarda l'adeguamento della somma assicurata al valore di mercato, come stabilito dall'art. 0.8;**
- b) comunicare all'Ente Vincolante ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'Ente Vincolante con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) non pagare, in caso di sinistro incendio o furto, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente Vincolante e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente Vincolante è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

### **CLAUSOLA DI VINCOLO N. 2**

**Veicoli concessi in leasing - pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing**

Premesso che il veicolo o natante assicurato, di proprietà dell'Ente Vincolante ed immatricolato al P.R.A. a suo nome è stato concesso in «leasing» al Contraente sino alla data indicata in polizza, la Società si impegna nei confronti dell'Ente Vincolante stesso a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell'Ente Vincolante, **fatta eccezione per quanto riguarda l'adeguamento della somma assicurata al valore di mercato, come stabilito dall'art. 0.8;**
- b) comunicare all'Ente Vincolante ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'Ente Vincolante, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi della legge.

Resta inteso che la Società potrà dare regolare disdetta del presente contratto da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all'Ente Vincolante stesso con lettera raccomandata.

Resta inteso altresì che, in caso d'incendio o furto del veicolo o del natante assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto, a norma dell'art. 1891, secondo comma del Codice Civile, all'Ente Vincolante nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che, pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano  
Tel. 02 5351 1 (20 linee)  
Fax 02 5520360 – 5351461  
[www.helvetia.it](http://www.helvetia.it)  
e-mail-pec: [helvetia@actaliscertymail.it](mailto:helvetia@actaliscertymail.it)

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.  
Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,  
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476  
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind.,  
Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2  
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757  
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
**Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002**  
**Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031**